



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 683**

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici

18/03/2018 - 21:53

# Indice

1. DDL S. 683 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 683 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	12
1.3.1. Sedute .....	13
1.3.2. Resoconti sommari .....	16
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	17
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (pom.) del 22/10/2013	18
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom.) del 03/12/2013	23
1.3.2.1.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 23/01/2014	27
1.3.2.1.4. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 58 (ant.) del 28/01/2014	28
1.3.2.1.5. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 2 (pom.) del 30/01/2014	32
1.3.2.1.6. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (pom.) del 13/02/2014	33
1.3.2.1.7. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 63 (pom.) del 13/02/2014	34
1.3.2.1.8. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014	38
1.3.2.1.9. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/03/2014	42
1.3.2.1.10. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 66 (pom.) del 05/03/2014 .....	43
1.3.2.1.11. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 13/03/2014	46
1.3.2.1.12. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 69 (pom.) del 18/03/2014 .....	47
1.3.2.1.13. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant.) dell'08/04/2014	51
1.3.2.1.14. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 75 (pom.) dell'08/04/2014 .....	52
1.3.2.1.15. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (pom.) del 13/05/2014	65
1.3.2.1.16. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 81 (pom.) del 13/05/2014 .....	67
1.3.2.1.17. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 83 (pom.) del 28/05/2014 .....	74
1.3.2.1.18. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/06/2014 .....	79
1.3.2.1.19. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 283 (pom.) dell'08/11/2016 .....	104

1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	108
1.4.1. Sedute . . . . .	109
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	110
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	111
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 270 (pom.) del 06/08/2014 . . . . .	112
1.4.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (ant.) del 18/09/2014 . . . . .	115
1.4.2.1.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (pom.) del 24/03/2015 . . . . .	119
1.4.2.1.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015 . . . . .	123

## **1. DDL S. 683 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 683  
**XVII Legislatura**

---

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici  
**Titolo breve:** *Materiali gemmologici*

---

Iter  
**17 giugno 2014:** in corso di esame in commissione  
**Successione delle letture parlamentari**  
**S.683** **in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare  
[Donella Mattesini](#) ( [PD](#) )

## Cofirmatari

[Rosa Maria Di Giorgi](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 12 giugno 2013)  
[Vannino Chiti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 giugno 2013)  
[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 giugno 2013)  
[Maria Grazia Gatti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 giugno 2013)  
[Stefania Pezzopane](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 giugno 2013)  
[Pasquale Sollo](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 giugno 2013)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 6 agosto 2014

Presentazione

Presentato in data **21 maggio 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 26 del 22 maggio 2013.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , OREFICERIA , MINERALI

## Articoli

ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.4), DIVIETI (Artt.5, 7), IMPORTAZIONI (Art.5), VENDITA (Art.5), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.7), LABORATORI CHIMICI (Art.7), VIGILANZA (Art.7), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Artt.3, 4), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.8), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paola Pelino](#) (PdL) (dato conto della nomina il 22 ottobre 2013) .

Relatore alla Commissione Sen. [Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) (PD) (dato conto della nomina il 22 ottobre 2013) .

### Assegnazione

Assegnato alla [10<sup>a</sup> Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 4 settembre 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 94 del 4 settembre 2013.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Unione europea),  
Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 683

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 683**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MATTESINI , CHITI , CUCCA , GATTI , PEZZOPANE , SOLLO e DI GIORGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge riprende il testo unificato delle proposte atto Camera n. 225, a prima firma dell'Onorevole Mazzocchi e atto Camera n. 2274 a prima firma dell'Onorevole Mattesini, approvato durante la scorsa legislatura in prima lettura alla Camera dei Deputati (atto Senato n. 3048). La proposta dispone la regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici, definendone la denominazione, la tipologia, le caratteristiche.

L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione della legge, indicando le categorie dei materiali utilizzati nella produzione di gioielli, monili e oggettistica in genere: minerali di origine naturale, minerali sintetici, prodotti artificiali, perle naturali o comunque di origine naturale o vegetale, perle coltivate e imitazioni di perle.

All'articolo 2 si specificano le caratteristiche del materiale gemmologico, che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato; viene altresì definita la caratteristica del vetro artificiale, così come della perla nelle sue diverse origini. Si precisa, inoltre, quale debba essere la denominazione delle perle a seconda delle loro caratteristiche, e si vieta l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino» cui eravamo abituati finora.

L'articolo 3 obbliga i produttori all'indicazione del trattamento cui sono stati sottoposti i materiali gemmologici, chiarendo gli eventuali rischi che nel tempo possono portare ad un mutamento delle caratteristiche del prodotto.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una precisa denominazione (vale a dire «naturale», «trattato», «sintetico», «di coltura» e «artificiale») anche al fine di uniformare le denominazioni alla norma UNI 10245, mentre per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione si rinvia alla norma UNI 10173.

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazioni indicate dalla legge; diversamente, ne sarà vietata la vendita, come anche la distribuzione a titolo gratuito. Questa disposizione vale anche per la vendita all'incanto da parte di antiquari e le vendite a distanza, rispetto ai quali viene prevista una particolare forma di tutela del consumatore. Al fine di promuovere una corretta conoscenza della qualità delle gemme da parte dei consumatori, saranno annualmente realizzate campagne di comunicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, mentre le regioni potranno promuovere corsi di qualificazione e rilasciare attestazioni agli operatori del settore.

Per quanto concerne la responsabilità degli operatori e le eventuali controversie, l'articolo 6 precisa che, a richiesta dell'acquirente, dovrà essere rilasciata dal venditore una dichiarazione concernente le caratteristiche del prodotto; tale dichiarazione deve essere rilasciata obbligatoriamente nel caso,



invece, di vendite a distanza. Nel caso di controversie, a decidere riguardo ai contenuti della dichiarazione sarà un collegio arbitrale istituito presso la camera di commercio, mentre a certificare la natura dei materiali gemmologici saranno appositi laboratori iscritti in appositi elenchi, che dovranno offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Per evitare turbative al settore si precisa che sono esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 regola i requisiti dei laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici.

All'articolo 8 sono previste infine sanzioni severe per chi rilascia certificazioni senza averne titolo, per chi pone in commercio materiali gemmologici riportanti informazioni diverse da quelle previste, per chi si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di origine. Le sanzioni sono moltiplicate per dieci in caso di violazioni nell'ambito di vendite a distanza.

L'articolo 9 reca le disposizioni finali stabilendo che la libera circolazione dei materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è possibile a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal presente disegno di legge. Un apposito regolamento di attuazione dovrà essere emanato entro sei mesi, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio di Stato e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica.

## DISEGNO DI LEGGE

### Capo I

### DEFINIZIONI

#### Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:

- a) minerali di origine naturale, formati in giacimenti naturali;
- b) minerali sintetici;
- c) prodotti artificiali;
- d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
- e) perle coltivate o altrimenti denominate;
- f) imitazioni di perle.

#### Art. 2.

(Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge si intende:

- a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
- b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
- c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;
- d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;
- e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono ad alcun materiale naturale noto;

- f)* per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura eguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;
- g)* per «materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;
- h)* per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;
- i)* per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliiferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;
- l)* per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliiferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;
- m)* per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.
2. Le perle naturali di cui al comma 1, lettera *i)*, sono denominate «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
3. Le perle coltivate o di coltura di cui al comma 1, lettera *l)*, sono denominate «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
4. Le perle coltivate sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.
5. Per la denominazione dei materiali di cui al presente articolo è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

#### Art. 3.

##### (Denominazione dei materiali gemmologici)

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:
- a)* per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;
- b)* per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;
- c)* per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;
- d)* per «con riempimento di fessure o cavità», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;
- e)* per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;
- f)* per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;
- g)* per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;
- h)* per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che ha subito la rimozione di

inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

i) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;

l) per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;

m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6.

4. Qualora il trattamento o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente, in cui sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

Art. 4.

(Obbligo di denominazione)

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».

3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI, RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE

Art. 5.

(Disposizioni generali)

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

6. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti, per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

Art. 6.

(Responsabilità degli operatori, controversie)

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del Paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

4. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 7. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

5. Il collegio di cui al comma 4 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

6. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 7.

7. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Laboratori abilitati al rilascio di certificazioni)

1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia, per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio, ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. I laboratori di cui al comma 1 devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio

competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti ai sensi del comma 2.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 9, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il regolamento di cui all'articolo 9 e aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

### Capo III

#### SANZIONI

##### Art. 8.

###### (Sanzioni)

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque rilascia certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

### Capo IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 9.

###### (Disposizioni finali)

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi nel mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

##### Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 683  
**XVII Legislatura**

---

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici  
**Titolo breve:** *Materiali gemmologici*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 42 \(pom.\)](#)

Congiunzione di

22 ottobre 2013

[S. 237](#), [S. 327](#)

[N. 48 \(pom.\)](#)

(costituito  
comitato ristretto)

3 dicembre 2013

[N. 1 \(pom.\)](#)

Audizione  
informale

23 gennaio 2014

**Comitato Ristretto**

[N. 58 \(ant.\)](#)

Congiunzione di  
[S. 987](#), [S. 1135](#),  
[S. 1137](#)

28 gennaio 2014

[N. 2 \(pom.\)](#)

Audizioni  
informali

30 gennaio 2014

**Comitato Ristretto**

[N. 3 \(pom.\)](#)

Audizioni  
informali

13 febbraio 2014

**Comitato Ristretto**

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)



[N. 63 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2014

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 237](#), [S. 327](#),  
[S. 987](#), [S. 1135](#),  
[S. 1137](#)  
Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti nel corso  
delle audizioni

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 65 \(pom.\)](#)

4 marzo 2014

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 237](#), [S. 327](#),  
[S. 987](#), [S. 1135](#),  
[S. 1137](#)  
(rinvio dell'esame)

[N. 4 \(pom.\)](#)

5 marzo 2014

**Comitato Ristretto**

Audizioni  
informali

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 66 \(pom.\)](#)

5 marzo 2014

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 237](#), [S. 327](#),  
[S. 987](#), [S. 1135](#),  
[S. 1137](#)  
Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti nel corso  
delle audizioni

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 5 \(pom.\)](#)

13 marzo 2014

**Comitato Ristretto**

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 237](#), [S. 327](#),  
[S. 987](#), [S. 1135](#),  
[S. 1137](#)  
Audizioni  
informali  
(rinvio dell'esame)

[N. 69 \(pom.\)](#)

18 marzo 2014

[N. 6 \(ant.\)](#)

8 aprile 2014

**Comitato Ristretto**

Audizione  
informale

[N. 75 \(pom.\)](#)

8 aprile 2014

(rinvio dell'esame)

[N. 7 \(pom.\)](#)

13 maggio 2014

**Comitato Ristretto**

[N. 81 \(pom.\)](#)

13 maggio 2014

(Disgiunzione  
dell'esame del ddl  
S. 683 dall'esame  
congiunto,  
rispettivamente,  
dei ddl S.237, 327  
e 1135 e dei ddl S.  
987 e 1137)

*Discusso  
singolarmente*  
Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 29  
maggio 2014 alle  
ore 12:00

[N. 83 \(pom.\)](#)

28 maggio 2014

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 11  
giugno 2014 alle  
ore 18:00

[N. 87 \(pom.\)](#)

17 giugno 2014

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 283 \(pom.\)](#)

8 novembre 2016

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (pom.) del 22/10/2013

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013  
42ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Vice Presidente*

[PELINO](#)

*indi del Presidente*

[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(237\)](#) **MATTESINI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) **MATTESINI ed altri.** - *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*  
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [ORRU'](#) (PD), relatrice, illustra i disegni di legge n. 327 e 237, segnalando che il primo reca la disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture, mentre il secondo reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l'istituzione del "borsino"

dell'oro usato. Il provvedimento, infine, contiene una serie di misure per la promozione del settore orafa nazionale. Tra le principali disposizioni la relatrice segnala: l'articolo 1, che concerne i requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usato ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio; l'articolo 2, che riguarda le disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usato; l'articolo 3, che riguarda le disposizioni fiscali; l'articolo 4, relativo alla tutela del consumatore. L'articolo 7, infine, riguarda la promozione del settore orafa nazionale.

Nello specifico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro e di materiale gemmologico con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti operanti nel settore.

La senatrice [PELINO](#) (*PdL*), relatrice, illustra quindi il disegno di legge n. 683 che prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia, le caratteristiche.

Passando ad esaminare l'articolato, rileva che l'articolo 1 determina le categorie dei materiali utilizzati nella produzione dei gioielli, monili e oggettistica in genere.

L'articolo 2 specifica le caratteristiche del materiale gemmologico che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato.

L'articolo 3 obbliga i produttori all'indicazione del trattamento cui sono stati sottoposti i materiali gemmologici.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una specifica denominazione (ad esempio: naturale, trattato, sintetico di coltura e artificiale).

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazione indicate dalla legge.

L'articolo 6 concerne la responsabilità degli operatori circa il rilascio delle dichiarazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti.

L'articolo 7 regola i requisiti dei laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni dei materiali gemmologici, mentre l'articolo 8 introduce sanzioni per chi rilascia certificazioni senza averne titolo.

L'articolo 9, infine, è dedicato al tema dell'informazione del consumatore.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) interviene per annunciare la presentazione di un disegno di legge, a prima firma del senatore Bencini, sulla medesima materia, che auspica possa essere trattato congiuntamente a quelli in esame.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) preannuncia che sta per essere riproposto dal Gruppo parlamentare Lega Nord un disegno di legge, sulla medesima materia, che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e che quindi auspica possa essere valutato congiuntamente a quelli all'ordine del giorno.

La presidente [PELINO](#) assicura che i richiamati disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno per un esame compiuto non appena assegnati alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

## *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI STABILITÀ E DI BILANCIO*

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) rappresenta alla Presidenza l'opportunità di avere un tempo congruo a disposizione per l'esame dei due disegni di legge, richiamandosi all'articolo 126, comma 9, del Regolamento del Senato.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che i tempi per l'esame dei provvedimenti nelle Commissioni consultive sono stabiliti in sede di Conferenza dei Capigruppo e quindi ogni proposta dovrà essere ricondotta nella sede propria.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) ringrazia la Presidenza per l'attenzione e annuncia che una specifica proposta potrà essere avanzata al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

## *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ([n. 34](#))**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [LANGELLA](#) (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante il programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di compiti di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico per il 2013, con riguardo, quindi, al sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale quale risorsa strategica per recuperare competitività, creare nuovo lavoro ad alta qualificazione e attivare un circuito virtuoso tra sistema universitario e imprese, anche attraverso l'utilizzo del Fondo crescita sostenibile.

Nella relazione stessa il Ministero segnala, tra le linee di intervento di tali attività di studio e ricerca: la valorizzazione e il riciclo di rifiuti e materie prime seconde, con particolare riferimento alle dinamiche legate alle esportazioni di rottami metallici e veicoli; lo sviluppo di tecnologie per i trasporti (mobilità sostenibile); il supporto e l'assistenza tecnica al settore chimico.

L'insieme di tali attività comporterà un impegno pari a circa 240.000 euro.

Il provvedimento contiene, infine, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2012.

Non essendovi particolari rilievi propone di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione al Governo di presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) segnala la necessità di una rendicontazione più dettagliata delle spese relative all'anno 2012.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD) esprime perplessità sull'utilità di un'autorizzazione di spesa a valere sul 2013 che interviene ormai ad anno pressoché finito.

Il relatore [LANGELLA](#) (Pdl) prende atto delle osservazioni espresse dai colleghi, che peraltro erano già presenti nella propria relazione e formula uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo: auspicando l'espressione di un parere favorevole, segnala l'opportunità di considerare, nel caso in cui ci sia la possibilità di modificare il testo, anche l'inserimento di una norma specifica che possa modificare la regolamentazione dell'offerta pubblica di acquisto di azioni (OPA) nel caso di società quotate a capitale diffuso, laddove ne venga assunto il controllo di fatto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, è posticipata alle ore 15,30, e che l'ordine del giorno della seduta potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge di stabilità e di bilancio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 34**

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto delle singole attività di ricerca;

si chiede al Governo, di presentare il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2014, entro il primo trimestre dell'anno;

si segnala infine la necessità di acquisire una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per i programmi relativi all'anno 2012.

## 1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom.) del 03/12/2013

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013  
**48ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

[PELINO](#)

*indi del Presidente*

[MUCCHETTI](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Miguel Antoñanzas, presidente e amministratore delegato di E.ON Italia, accompagnato da Francisco Rodriguez, direttore Institutional relations, licensing & regulatory affairs, e Monica Valero De Bernabe, direttore corporate office e comunicazione.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

## PROCEDURE INFORMATIVE

### **Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di E.ON Italia**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 novembre.

La presidente [PELINO](#) rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Antoñanzas, Presidente e amministratore delegato di E.ON Italia, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegner ANTOÑANZAS illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'importanza delle decisioni nazionali, in materia di politica energetica, coerenti con il quadro del mercato europeo dell'energia. Segnala, quindi, la necessità di azioni dirette a limitare la crescita della bolletta energetica, a garantire forniture affidabili di energia elettrica e gas e a rafforzare gli obiettivi dell'Unione europea in materia ambientale. Dopo aver fornito alcuni dati relativi alla domanda di energia elettrica e gas in Italia, rileva l'opportunità di assicurare in futuro una maggiore integrazione tra gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e da fonti tradizionali. Da ultimo, auspica che si proceda a una ridefinizione del sistema di esenzioni a favore delle imprese a elevato consumo di energia e a una revisione del regime relativo all'energia autoconsumata.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD) chiede alcune informazioni in merito alla realizzazione, da parte di E.ON, di un rigassificatore al largo delle coste della Toscana.

Il senatore [LAI](#) (PD) chiede informazioni in merito all'impianto di produzione di energia elettrica da carbone nella località di Fiumesanto, in Sardegna.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) si sofferma sui meccanismi del cosiddetto mercato *emission trading system* (ETS) e sullo sviluppo, da parte di E.ON, di un rigassificatore *offshore* in Toscana.

Il senatore [DAVICO](#) (LN-Aut) si associa alle richieste di informazioni relative alla realizzazione da parte di E.ON di un rigassificatore in Toscana.

L'ingegner ANTOÑANZAS, in risposta ai quesiti, fornisce alcuni dati in merito agli impianti di produzione di energia elettrica di E.ON. in Italia, con particolare riguardo alla centrale a carbone di Fiumesanto. Si sofferma sulle opportunità, per l'Italia e l'Europa, legate alla realizzazione del gasdotto *Trans Adriatic Pipeline* (TAP). Da ultimo dà conto dell'*iter* per la realizzazione di un rigassificatore *offshore* in Toscana.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia l'ingegner Antoñanzas per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(264\)](#) *SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"*

[\(268\)](#) *SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

[\(412\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

[\(652\)](#) *CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

[\(869\)](#) *VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri*

**- e petizione n. 312 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 869 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 869, congiunzione con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652 e la petizione n. 312 ad essi attinente, il 15 ottobre scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 869, d'iniziativa della senatrice Valentini e altri Senatori, recante norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri. In considerazione della connessione di materia, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652 all'esame del disegno di legge n. 869 in materia di imprese artigiane.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(237) MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale**

**(327) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture**

**(683) MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente **MUCCHETTI** propone di costituire un comitato ristretto per avviare un ciclo di audizioni dei soggetti più rappresentativi del settore e per definire eventualmente un testo unificato. Il comitato sarà composto, oltre che dal Presidente stesso, da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** invita quindi i Gruppi parlamentari a far pervenire i nominativi dei rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

# **1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 23/01/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi**

**Riunione n. 1**  
**GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014**

*Relatrici:* [PELINO](#) (FI-PdL XVII) e [ORRÙ](#) (PD)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 273 E  
CONNESSI (MERCATO DELL'ORO E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)*

## 1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 58 (ant.) del 28/01/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2014  
**58ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

## Interrogazione

Il sottosegretario LEGNINI risponde all'interrogazione 3-00671 sui contributi pubblici alle imprese editoriali: in relazione alla disposizione introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2014 istitutiva del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, si chiede di sapere se sussistano al momento situazioni aziendali nelle quali risultino contratti di solidarietà con integrazioni retributive a carico delle casse o dei fondi previdenziali di categoria e se il Governo abbia cognizione di decisioni aziendali assunte da imprese editoriali volte a premiare, con la concessione di *bonus* ed altri incentivi retributivi, i *manager* chiamati ad operare ristrutturazioni cui potrebbero contribuire anche le risorse del predetto Fondo.

Al riguardo, ricorda che la disposizione della legge di stabilità prescrive che le risorse del Fondo straordinario sono volte *in primis* a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, ove orientati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Nella stessa disposizione è chiarito che la ripartizione fra le diverse finalità debba avvenire attraverso un complesso processo di valutazione concreta dei fabbisogni annuali, da apprezzare sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Dal quadro normativo emerge che il Governo, nel farsi carico di stanziare risorse straordinarie per supportare il sistema editoriale, investito da una gravissima crisi, opportunamente non ha tralasciato di prevedere un coinvolgimento dei principali portatori di interessi, sia nella individuazione, sia nella allocazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità; ciò al fine, anzitutto, di salvaguardare l'occupazione in un settore che vale il 5 per cento del PIL.

In tale contesto va collocata l'indicazione legislativa volta a incentivare l'assunzione di giovani esperti nel settore dei *new media* e, con riferimento alle trasformazioni tecnologiche ed organizzative che riguardano le imprese editoriali, gli investimenti relativi. L'istituzione di un Fondo straordinario non ha, quindi, una finalità esclusivamente "difensiva" degli attuali assetti, ma è uno strumento temporaneo per agevolare la capacità delle aziende di "vivere" nella crisi, consentendo loro di compiere processi di riorganizzazione che possano prefigurare una inversione del *trend* negativo registrato dai principali indici disponibili.

Quanto alle osservazioni che l'interrogante formula con riferimento all'esistenza di contratti di solidarietà con integrazione retributiva a carico delle casse e dei fondi di categoria, il sottosegretario Legnini rileva che tali contratti risultano ordinariamente gestiti dall'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) con risorse proprie, sulla base della vigente normativa, che pone a carico dello Stato i soli oneri per i prepensionamenti di cui alla legge n. 416 del 1981 e gli interventi per gli ammortizzatori sociali in deroga.

I dati forniti dall'INPGI indicano che nel quadriennio 2008-2012 gli interventi per la Cassa integrazione ordinaria, quindi a carico esclusivo dell'Ente, sono stati pari a 1783 per un onere complessivo di 26 milioni, mentre gli interventi di integrazione salariale nel medesimo periodo sono stati 2644 per un onere complessivo di 28 milioni. Anche sotto questo profilo, i dati segnalano una indubbia "sofferenza" del sistema editoriale a cui il Governo ha cercato di offrire una soluzione, sia pure transitoria, volta a sostenere in parte l'onere gravante in via esclusiva sulle singole aziende e sull'Ente previdenziale dei giornalisti (nel 2013 le integrazioni salariali hanno interessato 64 aziende per un valore di 9,4 milioni di euro).

Il Sottosegretario rappresenta, infine, che il Governo al momento non dispone di informazioni specifiche in ordine alle politiche retributive seguite dalle aziende editoriali ovvero di notizie circa la previsione di particolari sistemi di incentivazione collegati ai processi di ristrutturazione. Ciò non toglie che sarà data ogni attenzione a questo profilo nel momento in cui sarà definito il quadro delle prescrizioni che costituiranno il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri



contemplato dall'articolo 1, comma 261 della legge n. 147 del 2013, costituendo ferma volontà del Governo evitare non soltanto un utilizzo improprio delle risorse, che sarà impedito con tutti i mezzi possibili, ma anche accessi ai fondi impliciti o comportamenti comunque contrastanti con lo stato di crisi aziendale, come quelli ipotizzati dal senatore interrogante.

Interviene in replica il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), che si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Legnini e assicura che la Commissione, nelle prossime settimane, vigilerà affinché alla norma in questione sia data attuazione nelle forme e nei modi illustrate dal rappresentante del Governo.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(1061\)](#) **Valeria FEDELI ed altri. - Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani,**

- e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente relatore [MUCCHETTI](#) (PD) informa la Commissione che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di una indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061 (Marchio "Italian Quality"). Come convenuto nella seduta del 14 gennaio, la Commissione procederà quindi, nelle prossime settimane, a un ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati dal provvedimento e contestualmente avvierà una sorta di "consultazione pubblica" attraverso la quale sarà possibile far pervenire osservazioni e proposte in merito al disegno di legge in esame all'Ufficio di Segreteria della Commissione, in formato esclusivamente elettronico, da parte di una serie di soggetti che saranno invitati ad esprimersi e il cui elenco sarà redatto sulla base delle indicazioni provenienti dai Gruppi parlamentari.

Propone pertanto di fissare per le ore 12 di venerdì 28 febbraio 2014 il termine per l'invio della documentazione nella forma indicata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(237) Donella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale**

**(327) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture**

**(683) Donella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**

**(987) Donella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

**(1135) Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi**

**(1137) CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 237, 327 e 683, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 987, 1135 e 1137 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 237, 327 e 683, il 3 dicembre scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 987, d'iniziativa della senatrice Mattesini e altri, recante "nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi", il disegno di legge n. 1135, di iniziativa della senatrice Bencini ed altri, recante "disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi", e il disegno di legge n. 1137, di iniziativa del senatore Consiglio, recante "modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".

Interviene quindi la relatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) per illustrare i disegni di legge nn. 987, 1135 e 1137.

Il presidente [MUCCHETTI](#), in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 237, 327 e 683 all'esame dei disegni di legge nn. 987, 1135 e 1137.

La Commissione conviene.

Non essendovi altre richieste di intervento il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

## **1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 2 (pom.) del 30/01/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi**

**Riunione n. 2**  
**GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2014**

*Relatrici: [PELINO](#) e [ORRÙ](#)*  
*Orario: dalle ore 14 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 237 E CONNESSI (MERCATO DELL'ORO  
E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)*

## **1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (pom.) del 13/02/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 237 e connessi**

**Riunione n. 3**  
**GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014**

*Relatrici: [PELINO](#) e [ORRÙ](#)*  
*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 237 E CONNESSI (MERCATO DELL'ORO  
E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)*

## 1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 63 (pom.) del 13/02/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014  
63ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare assegnato sulla situazione del gruppo Electrolux ([n. 229](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 20)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) esprime apprezzamento per la proposta di risoluzione, segnalando l'opportunità che ci sia il necessario coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni che si vanno ad assumere e che sia esplicitata meglio la durata del periodo di tempo in cui vanno salvaguardati gli attuali livelli occupazionali.

Il sottosegretario DE VINCENTI annuncia il parere favorevole del Governo, riconoscendo che la

risoluzione è coerente alle posizioni finora espresse dalle parti interessate.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) chiarisce che l'intendimento della risoluzione, così come delle audizioni condotte finora, è stato quello di coinvolgere direttamente anche i lavoratori e che il termine "congruo" sta a indicare ragionevolmente un periodo di almeno cinque anni, per la permanenza degli attuali livelli occupazionali nei diversi stabilimenti italiani.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti la proposta di risoluzione precedentemente illustrata, che risulta approvata.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di mercato dell'oro, la Commissione svolgerà, al termine della seduta, le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione argentieri e di Asso Oro. Informa quindi che la documentazione che sarà acquisita nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 229 (Doc. XXIV, n. 20)**

La 10ª Commissione permanente,

premesso che:

negli ultimi mesi la multinazionale svedese Electrolux ha preannunciato, a livello globale, una riduzione di circa 2000 addetti, di cui 1500 in Europa, e ha dichiarato di voler accompagnare tali misure con una riduzione in Italia del costo del lavoro;

il gruppo Electrolux impiega 25.000 addetti in Europa; di questi oltre 6.000 lavorano in Italia, per due terzi occupati nei cinque stabilimenti che producono sia per il mercato professionale che per quello

domestico. Il gruppo Electrolux rappresenta quindi per l'Italia uno dei principali operatori nel settore del "bianco", con un rilevante indotto;

secondo l'azienda, il sito di Porcia, in provincia di Pordenone, dove attualmente lavorano 1.100 addetti per la produzione di lavabiancheria e lavasciuga, presenta maggiori criticità rispetto agli altri stabilimenti, a causa del più elevato grado di competizione internazionale delle sue produzioni;

a seguito di tali annunci, il Ministro dello sviluppo economico ha immediatamente avviato un tavolo di confronto tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni locali;

la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha proceduto a un rapido ciclo di audizioni di tutti i principali soggetti interessati, avendo modo così di acquisire utili informazioni sulla situazione;

considerato che:

nell'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico l'azienda si è impegnata a proporre delle soluzioni che riguardano non solamente uno stabilimento ma tutti gli impianti produttivi presenti in Italia;

la Regione Autonomia Friuli - Venezia Giulia, secondo quanto emerso nel corso dell'audizione della presidente Debora Serracchiani, ha individuato una serie di interventi quali: l'aumento del contributo della Regione a sostegno della retribuzione dei lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà; supporto della Regione al potere d'acquisto dei lavoratori attraverso convenzioni con asili nido, esercizi commerciali, istituti di credito e compagnie assicurative presenti sul territorio, per offrire ai lavoratori beni e servizi a condizioni vantaggiose;

tra le principali richieste emerse nel corso delle audizioni vi è quella di assicurare adeguati finanziamenti al fondo per gli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà che si aggiungano al contributo delle imprese e dei lavoratori;

l'individuazione delle misure per la soluzione di tale vicenda dovrebbe avere l'obiettivo, tra l'altro, di rappresentare un modello equo e sostenibile a cui tendere per la risoluzione di altre crisi industriali;

impegna il Governo:

a ottenere, da parte dell'azienda Electrolux, già a partire dal prossimo tavolo tecnico previsto il 17 febbraio 2014, il piano industriale per tutti gli stabilimenti in modo da poter valutare compiutamente gli investimenti e gli obiettivi produttivi e occupazionali che l'azienda si prefigge;

a incrementare, nel primo provvedimento d'urgenza utile, le risorse finanziarie destinate al fondo per gli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà legando l'intervento statale, nei modi che il Governo definirà, alle misure che ciascuna regione dovrà attuare nell'ambito della propria autonomia;

ad adottare, in tempi rapidi, i decreti attuativi relativi al credito d'imposta per le attività di ricerca e di sviluppo e per l'acquisto di nuovi beni strumentali, in modo da mettere a disposizione delle aziende un utile strumento di supporto dei progetti di ricerca e sviluppo per l'innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;

a intervenire, in sede europea, per l'inserimento delle aree in cui sono presenti importanti stabilimenti produttivi nel settore degli elettrodomestici tra quelle che potranno usufruire delle misure agevolative, attualmente in fase di definizione, previste per le grandi imprese, attraverso la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020;

ad assicurare, operando in sinergia con le singole regioni, adeguate risorse finanziarie per promuovere corsi di formazione professionale destinati ai lavoratori, abbassando la soglia prevista dal decreto-legge n. 179 del 2012;

a subordinare gli interventi sopra delineati, ed in particolare quello relativo agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, all'impegno esplicito, da parte dell'azienda, a salvaguardare per un congruo periodo di tempo gli attuali livelli occupazionali dei diversi stabilimenti italiani e al mantenimento in Italia degli impianti produttivi;

a insediare, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo permanente sul settore del "bianco" per affrontare i problemi con una visione d'insieme.



## 1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014  
65ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**  
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che comprende le principali proposte emendative già avanzate all'Assemblea dalla Commissione bilancio in occasione dell'*iter* per la conversione in legge del decreto-legge n. 151 del 2013, ma dichiarate improponibili dal Presidente del Senato perché estranee per materia al contenuto di quel decreto-legge.

Il relatore segnala che all'articolo 1 viene introdotta una sanzione specifica di carattere pecuniario, oscillante dall'1 al 10 per cento del saldo, nel caso di violazioni alle prescrizioni per la corretta tenuta dei libretti al portatore. All'articolo 5 sono previsti interventi a sostegno di quei comuni dei quali è stato accertato il dissesto finanziario, in modo che attraverso un'anticipazione fino a un importo massimo di 300 milioni sia possibile per loro liquidare nel corso del 2014 una parte delle imprese creditrici. Appositi vincoli sono posti a garanzia della totale devoluzione di tali somme alle imprese, mentre la loro restituzione da parte dei Comuni avviene mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di 20 anni.

All'articolo 11 è prevista la possibilità per i Comuni delle isole minori di introdurre, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, che in determinati periodi dell'anno può raggiungere un massimo di 5 euro. L'imposta, che sarà riscossa direttamente dalle aziende che effettuano i collegamenti di linea con le isole, non è dovuta dai residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, né dai familiari dei residenti e servirà a finanziare opere di recupero dei beni culturali e dell'ambiente, oltre che interventi in materia di sicurezza, mobilità e servizi pubblici locali.

All'articolo 13, in considerazione della crisi economica nella regione Sardegna, è autorizzato il mantenimento dei manufatti aventi finalità turistico-ricreative e oggetto di concessione su beni demaniali marittimi, purché sia assicurato il pagamento dei relativi canoni fino a scadenza della concessione.

Infine l'articolo 16 consente la rimodulazione dei piani di ammortamento dei debiti contratti a seguito dei sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di una proroga di tre anni, opportunamente condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni, in modo che non sia configurabile alcuna violazione alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. I commi 4 e 5 riguardano invece il comune de L'Aquila, per il quale viene prevista per l'esercizio finanziario 2013 una deroga alle misure restrittive connesse al patto di stabilità.

Non essendoci richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(223) D'AMBROSIO LETTIERI. - Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato**

(Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), in sostituzione del relatore designato Caridi, illustra il provvedimento in titolo, che contiene alcune norme per la tutela dei consumatori dai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato. L'articolo 1 reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica per alcool denaturato.

L'articolo 2 contiene una serie di principi e criteri direttivi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi previsti all'articolo 1.

L'articolo 3, infine, stabilisce che sugli schemi di decreto legislativo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1061\)](#) **Valeria FEDELI ed altri.** - *Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani,*

- e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, propone alla Commissione di prorogare alle ore 12 di venerdì 21 marzo il termine per la trasmissione, in via telematica, di eventuali osservazioni e proposte al disegno di legge in esame da parte dei soggetti invitati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(237\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

[\(987\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

[\(1135\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

[\(1137\)](#) **CONSIGLIO.** - *Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono pervenuti documenti sui disegni di legge in esame che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto oggi l'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore elettrico. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/03/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi**

**Riunione n. 4**  
**MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014**

*Relatrici: [PELINO](#) e [ORRÙ](#)*  
*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 237 E CONNESSI (MERCATO DELL'ORO  
E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)*

## 1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 66 (pom.) del 05/03/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014  
66ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Continua la discussione generale.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) solleva perplessità sulla tempestiva assegnazione della sede deliberante alla Commissione bilancio per l'esame di un provvedimento che contiene proposte emendative che erano state dichiarate a suo tempo improponibili dalla Presidenza del Senato. Parimenti solleva dubbi sulla norma contenuta nell'articolo 13, che autorizza il mantenimento delle strutture con finalità turistico-balneari sui litorali della regione Sardegna, ritenendo che le stesse debbano continuare ad avere un carattere provvisorio.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), in merito all'articolo 13, che la norma non possa incidere sui livelli occupazionali di una Regione che attraversa una grave fase di crisi. Evidenzia inoltre che la stabilizzazione per tutta la durata della concessione di strutture che insistono sul litorale comporta il rischio che esse possano essere pericolosamente compromesse nel caso di calamità naturali, per cui propone una specifica osservazione in proposito nell'ambito del parere.

Interviene in replica il relatore [ASTORRE](#) (*PD*): egli chiarisce che il giudizio di improponibilità espresso dalla Presidenza del Senato riguardo agli emendamenti che compongono il disegno di legge in titolo è da ricondurre al profilo specifico del decreto-legge cui erano riferiti. Per quanto concerne i rilievi sollevati sull'articolo 13, ricorda che sono stati proprio gli eventi calamitosi a condurre alla presentazione di emendamenti diretti a risollevare l'economia della regione Sardegna.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*) sottolinea che la disposizione in questione, pur motivata quale conseguenza di un particolare evento calamitoso, potrebbe costituire un precedente anche in considerazione del rinnovarsi di tali eventi: ritiene opportuno, quindi, formulare un'osservazione che faccia salve le norme in materia di tutela dell'ambiente.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) intervenendo in dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo annuncia un voto di astensione, valutando nel complesso come insufficienti le misure previste.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, risulta approvato lo schema di parere favorevole con osservazioni.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [BOCCA](#) (*FI-PdL XVII*) auspica che al più presto possa svolgersi un'interlocuzione con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per affrontare il complesso delle tematiche di un settore che era stato indicato dal precedente Governo come prioritario per il rilancio dell'economia.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stata già acquisita la disponibilità sia del Ministro dello sviluppo economico, sia del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad intervenire quanto prima in Commissione per esporre le linee di indirizzo dei rispettivi Dicasteri.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 237, 327, 683, 987, 1135 e 1137, sul mercato dell'oro e dei materiali gemmologici, ha avuto luogo, oggi, l'audizione informale dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala la necessità che le misure di cui all'articolo 13 costituiscano una misura eccezionale, poiché giustificate solamente dalla grave situazione in cui versano le imprese turistico-balneari della regione Sardegna a seguito dell'alluvione dell'autunno 2013;

si segnala inoltre la necessità che le misure di cui all'articolo 13 siano pienamente rispettose della normativa ambientale e di tutela del paesaggio.



## **1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 13/03/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi**

**Riunione n. 5**  
**GIOVEDÌ 13 MARZO 2014**

*Relatrici: [PELINO](#) e [ORRÙ](#)*  
*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 237 E CONNESSI (MERCATO DELL'ORO  
E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)*

## 1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 69 (pom.) del 18/03/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 18 MARZO 2014  
**69ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

[PELINO](#)

*indi del Presidente*

[MUCCHETTI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Lisa Ferrarini, presidente del Comitato tecnico per la tutela del made in e lotta alla contraffazione di Confindustria, e Daniel Kraus, vice direttore generale e direttore dell'area Europa e internazionalizzazione, accompagnati da Marco Felisati, vice direttore area Europa e internazionalizzazione e Glauco Camerini, del settore area Europa e internazionalizzazione.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La [PRESIDENTE](#) fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

## PROCEDURE INFORMATIVE

### **Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061 recante l'istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani: audizione di rappresentanti di Confindustria**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo.

La presidente [PELINO](#) rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Confindustria ed invita la Presidente del Comitato tecnico per la tutela del *made in* e lotta alla contraffazione, Lisa Ferrarini, a svolgere il suo intervento.

La dottoressa FERRARINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, evidenziando che prioritaria è l'adozione di una norma comunitaria per l'indicazione di origine obbligatoria, evento oggi ancor più alla portata dato l'approssimarsi del semestre italiano di Presidenza europea. L'assenza di uno studio di impatto riguardante l'introduzione del nuovo marchio di qualità rafforza il dubbio che esso possa finire per depotenziare il tradizionale marchio *made in Italy*, ingenerando confusione nei consumatori. Parimenti mancano conferme che l'introduzione di un nuovo marchio di tutela della qualità italiana possa favorire il rientro degli investimenti. In mancanza quindi di uno studio sul valore commerciale del marchio *Italian Quality*, ritiene possa essere più utile la valorizzazione di marchi settoriali e di categoria per certificare la qualità di specifiche produzioni nazionali.

La senatrice [EISSORE](#) (PD) interviene per chiedere espressamente se il marchio *Italian Quality* possa ledere la forza del marchio *made in Italy*.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (PD), partendo dalla considerazione che ogni ulteriore specificazione riguardante le modalità di produzione non faccia che migliorare la fiducia dei consumatori e aiutare la crescita delle piccole e medie imprese, domanda quali costi si ritiene possano essere configurabili per le imprese con l'introduzione del nuovo marchio di qualità.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) esprime le proprie perplessità riguardo all'affidabilità del marchio *made in Italy*, in termini di certificazione della qualità del prodotto, considerato che esso può essere apposto con facilità, anche in presenza di una sola fase produttiva nel Paese.

La presidente [PELINO](#) (FI-PdL XVII) si chiede in che modo è possibile tutelare maggiormente il consumatore rispetto all'indicazione *made in Italy*, posto che questi aspira a possedere un prodotto di qualità italiana.

Interviene, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, la dottoressa FERRARINI ricordando che il marchio *made in Italy* ha una sua storia, che non potrebbe essere rafforzata dall'introduzione di altri marchi ma semmai danneggiata, anche per la confusione che si potrebbe ingenerare tra i consumatori. Auspica piuttosto un'armonizzazione delle legislazioni nazionali a livello europeo, attraverso la tutela del *made in*. Ribadisce quindi l'avviso di mantenere l'attuale quadro normativo

interno, che già consente la specificazione del "100 per cento prodotto in Italia", senza per questo tacere il fatto che anche la produzione di qualità su larga scala deve potersi basare su materie prime di origine anche estera ma lavorate in Italia sulla base della tradizione e del territorio.

Il dottor KRAUS valuta una priorità la promozione dei marchi esistenti, in considerazione della crescita del numero di potenziali acquirenti di prodotti italiani nel mondo. Anche per questo ritiene vadano incrementate le risorse a disposizione dell'ICE per sostenere le esportazioni. Per quanto concerne i costi legati all'introduzione del nuovo marchio, ritiene che vadano valutati anche quelli legati al sistema dei controlli, senza i quali non ci si può attendere utili risultati.

La presidente [PELINO](#) ringrazia la dottoressa Ferrarini e il dottor Kraus per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione. Comunica che la documentazione consegnata nel corso dell'audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione ([n. 282](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La presidente [PELINO](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione l'Affare n. 282 sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione e che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, a partire da domani, mercoledì 19 marzo, un ciclo di audizioni degli amministratori delegati delle società Terna, Finmeccanica, Enel ed Eni.

Prende atto la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(237) Donatella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale**

**(327) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture**

**(683) Donatella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**

**(987) Donatella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

**(1135) Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi**

**(1137) CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [PELINO](#) comunica che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, hanno avuto luogo, nella giornata di giovedì 13 marzo 2014, le audizioni informali di Eugenio Scandale e Armando Arcovito, esperti in materia. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

# **1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant.) dell'08/04/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi**

**Riunione n. 6**  
**MARTEDÌ 8 APRILE 2014**

*Relatrici: [ORRU'](#) e [PELINO](#)*  
*Orario: dalle 12,15 alle 13*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 237 E CONNESSI (MERCATO DELL'ORO  
E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)*

# **1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 75 (pom.) dell'08/04/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

**MARTEDÌ 8 APRILE 2014  
75ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(237\)](#) Donella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale

[\(327\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture

[\(683\)](#) Donella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici

[\(987\)](#) Donella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

[\(1135\)](#) Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi

**(1137) CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, ha avuto luogo, nella giornata di oggi, l'audizione informale di rappresentanti della Guardia di Finanza. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

## AFFARI ASSEGNATI

**Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione ([n. 282](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: Doc. XXIV, n. 26)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra la relazione, allegata al resoconto, che accompagna lo schema di risoluzione.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione del Presidente sulla procedura seguita.

Si passa all'esame dello schema di risoluzione proposto dal relatore, allegato al resoconto.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) illustra alcune proposte di modifica, volte in particolare ad evitare con cura che si verifichino situazioni di conflitto di interesse e di cumulo di cariche in società concorrenti in capo agli amministratori delle società partecipate; che la loro eventuale riconferma sia legata anche ai risultati dei bilanci di sostenibilità e comunque non vada oltre il limite dei tre mandati, anche non consecutivi, al fine di assicurare un rinnovamento delle cariche; che l'incarico di amministratore non possa essere conferito a chi ha subito condanne penali, anche non definitive.



Il senatore [ICHINO](#) (SCpI) illustra a sua volta alcune proposte di modifica, in modo che si precisi preliminarmente che la risoluzione vada considerata una diretta emanazione della relazione poc'anzi approvata, con particolare riguardo ai criteri di scelta e valutazione dei candidati. Rispetto alla previsione, contenuta nel punto g), secondo cui i consigli di amministrazione devono rendere note con una relazione le spese per pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità, indicandone i beneficiari, propone che gli stessi beneficiari rendano una corrispondente comunicazione. Infine propone un punto aggiuntivo che impedisca la nomina di chi ha avuto in precedenza risultati mediocri nell'amministrazione di una società.

La senatrice [MERLONI](#) (PI) ritiene che l'accordo raggiunto con lo schema di risoluzione che il Presidente ha illustrato sia da salvaguardare rispetto a proposte emendative che vanno a ridurre drasticamente i margini discrezionali del Governo nella scelta degli amministratori. Propone pertanto di votare la risoluzione nella sua ordinaria stesura.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) si associa all'invito alla prudenza nel modificare un testo che è frutto di una valutazione attenta e rispettosa del ruolo che il Governo andrà ad esercitare nella scelta degli amministratori delle società partecipate. Esprime quindi la propria perplessità riguardo alla proposta di valutare le nomine degli amministratori anche sulla base di giudizi di mediocrità espressi rispetto a precedenti gestioni, forte anche della considerazione che il principio meritocratico a cui ci si rifà lo schema di risoluzione al primo punto ricomprende implicitamente tale fattispecie. Propone infine una modifica al punto d) della risoluzione, per precisare che la relazione illustrativa al Parlamento deve anche contenere le indicazioni di strategia industriale affidate dal Governo agli amministratori che nomina.

Il senatore [CARIDI](#) (NCD) interviene, anche in relazione alle numerose modifiche, per proporre un rinvio di ventiquattro ore della votazione finale, al fine di consentire i necessari approfondimenti da parte del Gruppo parlamentare NCD.

Il presidente [MUCCHETTI](#), in ragione del fatto che entro la fine della settimana il Governo dovrà designare gli amministratori delle società partecipate prossimi all'incarico, propone di aggiornare brevemente i lavori per passare subito dopo alla votazione.

Il senatore [ICHINO](#) (SCpI), dopo una valutazione delle posizioni espresse dai colleghi, annuncia il ritiro della proposta volta a inserire al punto g) il vincolo per il beneficiario delle sponsorizzazioni a rendere una corrispondente comunicazione.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la Commissione abbia svolto un lavoro rilevante, che si inserisce correttamente nella procedura di nomina come innovata dal Governo Letta nel segno della trasparenza e correttezza. La previsione di una relazione sui criteri utilizzati al Parlamento è certo che contribuirà a garantire che le decisioni si ispirino a criteri meritocratici oggettivi.

Il senatore [ICHINO](#) (SCpI) interviene brevemente sul punto b) della risoluzione e in particolare sulla proposta di modifica formulata dal senatore Giroto, proponendo di espungere le parole: "anche non consecutivi", poiché la vita lavorativa di un amministratore è talmente lunga che potrebbe ricoprire più di tre mandati.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) conviene su quest'ultima proposta.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) interviene con riferimento alla proposta del senatore Tomaselli sul punto d), proponendo che l'indicazione ulteriore riguardi semplicemente gli obiettivi che sono stati affidati all'amministratore.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'opportunità di sollevare il Governo dal dover dichiarare quali debbano essere le strategie industriali dell'azienda.

Si sviluppa sul punto una breve discussione nella quale prendono la parola i senatori [TOMASELLI](#) (PD), [ICHINO](#) (SCpI), [Linda LANZILLOTTA](#) (SCpI), [Maria Paola MERLONI](#) (PI) e il vice ministro MORANDO.

Su proposta del vice ministro MORANDO, il senatore [ICHINO](#) (SCpI) ritira la propria proposta emendativa volta a inserire un punto aggiuntivo che impedisca la nomina di chi ha avuto in precedenza risultati mediocri nell'amministrazione di una società, anche privata.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) invita altresì al ritiro della proposta emendativa riguardante l'onorabilità degli amministratori, avanzata dal senatore Girotto, anche in considerazione di una sufficiente chiarezza a tal riguardo delle norme che regolano le procedure di nomina.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) ricorda come in effetti il punto i), riguardante l'onorabilità degli amministratori, ricalchi pedissequamente il testo della mozione approvata in proposito dal Senato. Invita altresì il senatore Girotto a considerare che il cumulo di cariche in società concorrenti configura per un amministratore una situazione di conflitto di interessi e pertanto tale previsione può essere tranquillamente espunta dalla sua proposta emendativa.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S), preso atto delle motivazioni esposte, ritira la propria proposta emendativa riguardante l'onorabilità degli amministratori e modifica la proposta riguardante situazioni di conflitto di interesse, nel senso di espungere le parole: "e di cumulo di cariche in società concorrenti".

L'esame delle proposte di modifica è così esaurito.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) interviene per chiedere un rinvio di ventiquattr'ore della votazione, in modo che si possano approfondire i riflessi delle modifiche proposte e confermate.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di contenere la sospensione legata ad un approfondimento in quindici minuti, per consentire la votazione della risoluzione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,15.

Il senatore [BOCCA](#) (FI-PdL XVII) interviene preliminarmente con una richiesta di chiarimento, cui replica il [PRESIDENTE](#).

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) interviene per annunciare il voto contrario dei senatori del Gruppo FI-PdL XVII, ribadendo il principio che un amministratore di una società a partecipazione pubblica si deve distinguere per il merito e per il prestigio internazionale.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo PD in segno di apprezzamento del lavoro svolto dal relatore.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) annuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo Scelta Civica per l'Italia, considerando il presente documento un segno di discontinuità rispetto al metodo seguito in passato per le nomine, e ciò a vantaggio della meritocrazia, della rotazione degli incarichi, del prestigio e dell'onorabilità. Esprime infine un personale ringraziamento al presidente Mucchetti per il lavoro svolto.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Misto, apprezzando in particolare i riferimenti ai trattamenti retributivi, la trasparenza e l'onorabilità.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del Gruppo M5S.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) annuncia l'astensione del Gruppo Lega Nord - Autonomie, per la mancanza di tempo utile ad un approfondimento delle proposte emendative avanzate.

La senatrice [MERLONI](#) (PI) annuncia il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia, dando atto ai colleghi della disponibilità a correggere le proposte emendative in precedenza avanzate e sulle quali aveva espresso perplessità.

Il senatore [CARIDI](#) (NCD) annuncia l'astensione del Gruppo NCD in ragione della decisione di non rinviare a domani il voto finale.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero legale, con il parere favorevole del vice ministro MORANDO, la Commissione approva lo schema di risoluzione presentato dal relatore come integrato, allegato al resoconto.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di trasmettere la risoluzione approvata al Presidente del Senato accompagnata dalla relazione svolta nel corso della seduta, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 282**

La 10ª Commissione permanente,  
udite e approvate le linee essenziali della relazione del Presidente, con particolare riferimento ai criteri di scelta e valutazione dei candidati,  
premesso che:

con la mozione sui criteri di nomina degli amministratori delle società quotate e non quotate controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, approvata a larghissima maggioranza dal Senato il 19 giugno 2013 e fatta propria dal Governo in una successiva direttiva del Ministero dell'economia, il Parlamento ha inteso esercitare il proprio ruolo di indirizzo generale e di controllo specifico su come lo Stato esercita il suo ruolo di azionista;

premesso altresì che, nel quadro dell'affare assegnato sulle principali società a partecipazione pubblica attive nei settori di suo interesse, la Commissione industria, commercio, turismo del Senato ha analizzato i risultati delle gestioni giunte a scadenza attraverso lo studio della documentazione pubblica e l'audizione dei responsabili di Terna, Finmeccanica, Enel ed Eni,

impegna il Governo a:

a) impostare su base meritocratica la formazione delle liste per i consigli di amministrazione delle società nelle quali il Ministero dell'economia e delle finanze esercita, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto o di fatto, avendo particolare cura di evitare situazioni di conflitto di interesse;

b) subordinare l'eventuale riconferma dei presidenti e degli amministratori delegati uscenti alla valutazione del ruolo di ciascuno e dei risultati della società sul piano industriale, su quello della remunerazione del capitale investito dall'azionista, nonché sui risultati dei bilanci di sostenibilità, e in ogni caso avendo come limite massimo quello di tre mandati;

c) osservare, ai fini della corporate governance, le positive indicazioni adottate dalle società Enel ed Eni sull'indipendenza dei presidenti contenute negli orientamenti del consiglio di amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione;

d) trasmettere al Parlamento una relazione che illustri le ragioni e le finalità delle scelte fatte nella formazione delle liste e nella designazione di presidenti e amministratori delegati, nonché degli obiettivi generali loro affidati;

e) trasmettere inoltre al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento delle società, di cui alla lettera a), in relazione al mandato ricevuto;

f) procedere ad una riduzione della retribuzione lorda totale (comprensiva delle parti fisse e variabili, di eventuali stock option e stock grant nonché dei trattamenti di fine rapporto) di chi sia designato a ricoprire le cariche di presidente ed amministratore delegato, sulla base di un forte principio di progressività e, per il futuro, a legare l'eventuale miglioramento dei compensi dei capi-azienda al proporzionale miglioramento sostenibile dei salari;

g) esigere da chi sia designato amministratore delle società, di cui alla lettera a), a operare affinché i consigli di amministrazione di queste stesse società rendano note in una relazione allegata al bilancio annuale, in base ai criteri individuati con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, le spese per pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità indicandone i beneficiari;

h) valorizzare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Direzione del Ministero dell'economia e delle finanze preposta al controllo delle partecipazioni azionarie dello Stato in relazione ai mandati assegnati e nel rispetto delle norme sulle incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, anche istituendo, all'interno della Direzione, delle specifiche unità di valutazione dei risultati delle aziende;

i) rispettare nella definizione delle liste i requisiti di onorabilità, oltre a quelli di professionalità di cui alla lettera a), indicati nella mozione sulle nomine, approvata il 19 giugno 2013 dal Senato.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 282  
(Doc. XXIV, N. 26)**

La 10ª Commissione permanente,

udite e approvate le linee essenziali della relazione del Presidente, con particolare riferimento ai criteri di scelta e valutazione dei candidati,

premesso che:

con la mozione sui criteri di nomina degli amministratori delle società quotate e non quotate controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, approvata a larghissima maggioranza dal Senato il 19 giugno 2013 e fatta propria dal Governo in una successiva direttiva del Ministero dell'economia, il Parlamento ha inteso esercitare il proprio ruolo di indirizzo generale e di controllo specifico su come lo Stato esercita il suo ruolo di azionista;

premesso altresì che, nel quadro dell'affare assegnato sulle principali società a partecipazione pubblica attive nei settori di suo interesse, la Commissione industria, commercio, turismo del Senato ha analizzato i risultati delle gestioni giunte a scadenza attraverso lo studio della documentazione pubblica e l'audizione dei responsabili di Terna, Finmeccanica, Enel ed Eni,

impegna il Governo a:

a) impostare su base meritocratica la formazione delle liste per i consigli di amministrazione delle società nelle quali il Ministero dell'economia e delle finanze esercita, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto o di fatto, avendo particolare cura di evitare situazioni di conflitto di interesse;

b) subordinare l'eventuale riconferma dei presidenti e degli amministratori delegati uscenti alla valutazione del ruolo di ciascuno e dei risultati della società sul piano industriale, su quello della remunerazione del capitale investito dall'azionista, nonché sui risultati dei bilanci di sostenibilità, e in ogni caso avendo come limite massimo quello di tre mandati;

c) osservare, ai fini della corporate governance, le positive indicazioni adottate dalle società Enel ed Eni sull'indipendenza dei presidenti contenute negli orientamenti del consiglio di amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione;

d) trasmettere al Parlamento una relazione che illustri le ragioni e le finalità delle scelte fatte nella formazione delle liste e nella designazione di presidenti e amministratori delegati, nonché degli obiettivi generali loro affidati;

e) trasmettere inoltre al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento delle società, di cui alla lettera a), in relazione al mandato ricevuto;

- f) procedere ad una riduzione della retribuzione lorda totale (comprensiva delle parti fisse e variabili, di eventuali stock option e stock grant nonché dei trattamenti di fine rapporto) di chi sia designato a ricoprire le cariche di presidente ed amministratore delegato, sulla base di un forte principio di progressività e, per il futuro, a legare l'eventuale miglioramento dei compensi dei capi-azienda al proporzionale miglioramento sostenibile dei salari;
- g) esigere da chi sia designato amministratore delle società, di cui alla lettera a), a operare affinché i consigli di amministrazione di queste stesse società rendano note in una relazione allegata al bilancio annuale, in base ai criteri individuati con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, le spese per pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità indicandone i beneficiari;
- h) valorizzare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Direzione del Ministero dell'economia e delle finanze preposta al controllo delle partecipazioni azionarie dello Stato in relazione ai mandati assegnati e nel rispetto delle norme sulle incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, anche istituendo, all'interno della Direzione, delle specifiche unità di valutazione dei risultati delle aziende;
- i) rispettare nella definizione delle liste i requisiti di onorabilità, oltre a quelli di professionalità di cui alla lettera a), indicati nella mozione sulle nomine, approvata il 19 giugno 2013 dal Senato.

#### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 282**

Onorevoli colleghi, siamo oggi chiamati a tirare le somme del lavoro analitico sui risultati delle gestioni delle principali aziende a partecipazione pubblica di interesse della nostra Commissione. Giova a questo punto richiamare gli impegni che ci eravamo dati. Questo lavoro ha lo scopo di facilitare l'esecuzione, se il Governo farà propria la relazione, del secondo impegno indicato nella risoluzione. L'analisi si è svolta, come ci eravamo proposti fin dall'inizio, sulla base dei documenti ufficiali e delle audizioni dei capi azienda che hanno potuto fornire così, talvolta in contraddittorio con i senatori, la loro interpretazione dei dati relativi al periodo del loro incarico. Non sono stati sentiti i presidenti delle società perché due di loro avevano alle spalle solo un triennio. Il loro ruolo, peraltro importante, potrà essere meglio esaminato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di informazioni proprie dell'azionista diretto. La Commissione non ha fatto uso di informazioni riservate perché, in questa sede, avrebbero generato asimmetrie informative che avrebbero a loro volta potuto influire indebitamente sui corsi azionari di società quotate. Per agevolare il lavoro, è stato inviato dalla Commissione un articolato questionario a Eni, Enel, Finmeccanica e Terna. Le relazioni dei capi-azienda hanno risposto ai diversi punti e quando qualcosa è rimasto, in prima battuta, nella penna è stato pur tuttavia esaminato nel corso dell'audizione.

Ecco ora i punti salienti che possiamo segnare a conclusione del nostro lavoro. Li espongo in ordine di audizione. Cominciamo dunque da Terna.

##### **Terna**

Dalla nomina di Flavio Cattaneo ad amministratore delegato fino al 19 marzo 2014, data di esecuzione del controllo da parte nostra, Terna ha dato un total shareholder return (TSR) medio annuo del 15 per cento contro il 13,2 per cento del gruppo più paragonabile (l'inglese National Grid) e contro un TSR globale del settore (indice Morgan Stanley) del 4,5 per cento. Per TSR intendiamo, per Terna e per tutte le altre società, la somma dell'andamento delle quotazioni del titolo più i dividendi che si

considerano reinvestiti interamente anno per anno nello stesso titolo. I dati sul TSR sono di fonte Reuters. La società aveva presentato un dato più alto perché calcolato in altro modo. Ha comunque condiviso la nostra scelta, per l'omogeneità dei risultati e l'indicazione chiara delle fonti.

Il TSR di Terna si fonda in misura equilibrata sia sulla rivalutazione del titolo sia sui dividendi erogati, i quali, a loro volta, derivano da utili realizzati dalla gestione caratteristica di un business regolato (3 miliardi) e dai profitti e dalla monetizzazione di investimenti in settori non caratteristici (1,3 miliardi). Su queste attività non sono mancate polemiche di tipo regolatorio che, però, in questa sede non interessano. Qui prevale la valutazione economica.

La capacità di investimento di Terna è nettamente migliorata, anche grazie al contributo premiante della regolazione, rispetto a quella dell'Enel quando l'ex monopolio controllava anche le infrastrutture di rete.

La società gode di una garanzia del regolatore sui ricavi. Essa si esprime nella remunerazione di una quantità minima di energia trasmessa che, in questi ultimi anni, si è rivelata superiore a quella reale, colpita dalla crisi. Terna si trova in potenziale conflitto con l'Autorità per l'energia e il gas sulla linea ad altissima tensione che, attraverso l'Adriatico, collega l'Italia al Montenegro, ma non ha accantonato alcun fondo rischi poiché ritiene di avere ragione.

Lo stato patrimoniale presenta un debito (6,6 miliardi al netto della liquidità) con un rating superiore a quello della Repubblica italiana in quanto nettamente inferiore alla RAB (capitale investito riconosciuto) e garantito da margini crescenti in virtù anche di una regolazione favorevole.

Il costo del lavoro medio pro capite è sceso da 62 a 59 mila euro mentre, al lordo delle quote capitalizzate, risulta in salita da 67 mila a 81 mila euro.

La remunerazione totale del capo azienda, comprensiva della quota annualizzata dei trattamenti di fine rapporto, delle stock option e del LTI (Long term incentive) maturato, è passata da 1,4 milioni del 2006 a 3,8 milioni del 2013, ovvero da 21 volte il costo del lavoro medio al lordo delle quote capitalizzate a 47 volte. Nell'arco della sua gestione di 8 anni e mezzo, Cattaneo ha ricevuto e maturato 23,2 milioni.

L'amministratore delegato e il presidente non sono coinvolti in indagini giudiziarie.

### **Finmeccanica**

Dalla nomina di Alessandro Pansa ad amministratore delegato, avvenuta il 13 febbraio 2013, FNM ha dato un TSR medio annuo del 59 per cento contro il 42,5 per cento del concorrente più grande (Airbus Group) e un TSR globale del settore del 38,1 per cento.

Tale TSR si fonda esclusivamente sulla rivalutazione del titolo in un periodo ancora breve. In questo periodo, la Borsa prima è stata a guardare e poi ha premiato il nuovo corso oltre la media dei soggetti comparabili.

L'utile di 74 milioni del 2013 è sostenuto dalle plusvalenze realizzate su Ansaldo Energia e Avio che hanno compensato costi di ristrutturazione e altri costi non ricorrenti prevalentemente dovuti ad AnsaldoBreda.

La perdita di 792 milioni del 2012 derivava essenzialmente dalle svalutazioni degli avviamenti sulla partecipazione americana Drs e sulla Selex ES. Il bilancio 2012, relativo alla gerenza Orsi, è stato presentato dall'attuale gestione.

Il gruppo FNM ha debiti finanziari per 4,8 miliardi e liquidità per 1,5 miliardi, con un rating inferiore all'investment grade, ancorché il debito abbia una vita media di 9 anni.

Dopo le rettifiche degli ultimi anni, il gruppo FNM conserva avviamenti e capitale intangibile per 7,1 miliardi, frutto degli investimenti delle passate gestioni. Il reale rendimento di tali attivi, pari al 24,7 per cento degli attivi totali, andrà verificato nel tempo.

I Ministeri dell'economia e dello sviluppo economico hanno recentemente condiviso il piano di ristrutturazione e rilancio che si fonda sulla focalizzazione del gruppo nei settori difesa, sicurezza e aerospazio e sull'uscita dal settore dei trasporti, dove Ansaldo Sts e AnsaldoBreda richiedono nuovi azionisti di riferimento la prima per svilupparsi e la seconda per ritrovare l'equilibrio perduto troppi anni fa.

Il gruppo FNM sostiene il 12 per cento delle spese di ricerca e sviluppo ufficialmente censite nel Paese: una tale posizione segnala il peso strategico del gruppo ma pure una debolezza generale del sistema industriale nazionale che dovrebbe avere più investitori di peso in R&S.

Il costo del lavoro medio annuo pro capite è pari a 71,3 mila euro. Non sono possibili paragoni storici relativi alla gerenza Pansa, perché troppo breve.

Il capo azienda ha limitato i suoi compensi alla preesistente remunerazione fissa e variabile da direttore generale, pari a 1,2 milioni nel 2013 e ha rinunciato al compenso da amministratore delegato e a ogni indennità per l'eventuale ritiro delle deleghe. La documentazione societaria segnala anche il possesso di circa 74 mila azioni FNM frutto, parte di opzioni e parte di acquisti personali.

Il rapporto tra remunerazione totale del capo azienda, corretta per una quota del trattamento di fine rapporto (2,2 milioni), e costo del lavoro medio è pari a 19 volte.

L'amministratore delegato e il presidente - ha dichiarato l'azienda - non sono coinvolti in indagini giudiziarie relative al gruppo.

### **Enel**

Dal giorno della nomina di Fulvio Conti ad amministratore delegato, l'Enel ha dato un TSR del 2,5 per cento medio annuo contro il 3,6 per cento dell'indice settoriale internazionale Morgan Stanley e TSR negativi delle tedesche E.On (meno 1,1 per cento) e RWE (meno 1,2 per cento), un TSR analogo della francese EDF (2,6 per cento) e uno più alto dell'inglese Centrica (7 per cento).

Tale TSR deriva soltanto dai dividendi. Nello stesso periodo, infatti, l'azione si è svalutata in media del 4,8 per cento l'anno. Le azioni tedesche hanno fatto peggio (meno 6,2 per cento). Le EDF meglio (meno 1,5 per cento). Le Centrica molto meglio (5,4 per cento).

Nel periodo, l'Enel ha realizzato una intensa politica di espansione sul piano internazionale che ne ha trasformato il profilo.

Sul piano geografico degli insediamenti produttivi, da ex monopolio interamente nazionale l'Enel è diventata una multinazionale attiva soprattutto nell'Europa mediterranea e in Sud America.

Sul piano reddituale, l'Enel del 2005 aveva 34 miliardi di ricavi, 8 di margine operativo lordo, 3,9 miliardi di utile netto (che include 1,1 miliardi di plusvalenze sulla cessione di Terna), mentre l'Enel del 2013 ha ricavi per 81 miliardi, un margine operativo lordo di 16 miliardi, un utile netto di 3,2 miliardi (che include circa un miliardo di plusvalenze sulla cessione di Artic Gas e altre partecipazioni minori).

Sul piano patrimoniale, l'Enel del 2005 aveva un patrimonio netto di 19 miliardi più 359 milioni di pertinenza dei soci terzi, avviamenti e capitali intangibili per 2,1 miliardi, debiti finanziari al netto della liquidità e dei crediti finanziari per 12 miliardi, mentre l'Enel del 2013, ha un patrimonio netto di 35,9 miliardi più 16,9 miliardi di pertinenze di soci terzi, avviamenti e intangibili per 28,8 miliardi, debiti finanziari al netto della liquidità e dei crediti finanziari per 39,8 miliardi, in diminuzione rispetto al massimo di 56 miliardi del 2007.

Il debito rappresenta il punto critico. Il debito finanziario è calato di poco rispetto ai massimi, resta alta la dotazione di liquidità, che oggi è onerosa. Nel calcolare la posizione finanziaria netta, l'Enel considera in "diminuzione" del debito anche i crediti finanziari a lunga scadenza. Negli ultimi due anni, con la presidenza di Paolo Andrea Colombo, la società ha ridotto drasticamente i dividendi per accelerare il rientro del debito, che aveva avuto inizio con l'aumento di capitale da 8 miliardi del 2007 e le successive cessioni di asset, ultimo Artic Gas, campagna che proseguirà quest'anno per 4,5 miliardi. Fulvio Conti ha dichiarato di non nutrire la minima preoccupazione per il debito e di vedere la prospettiva di un ritorno a dividendi in crescita. Fino a quando i tassi restano bassi e se l'economia riprende rialimentando i margini, la scommessa può reggere. Nel caso di un'inversione di tendenza sui tassi e di una prosecuzione della crisi della domanda elettrica in Italia e in Spagna, il debito può ancora rappresentare un problema. Un problema che non potrebbe essere risolto con l'autofinanziamento, specialmente se aumentassero di nuovo i dividendi.

L'Enel soffre meno di altri produttori italiani la crisi della domanda interna di elettricità grazie al suo



mix produttivo e ad alcune storiche posizioni privilegiate sul mercato. Certamente è stata anche agevolata dall'esito del referendum sul nucleare e dal blocco dei programmi sulla centrale a carbone di Porto Tolle, che hanno evitato investimenti che avrebbero appesantito lo stato patrimoniale aumentando una capacità produttiva rigida in un mercato già ingessato dalla priorità di dispacciamento dell'energia da fonti rinnovabili. Ma proprio su questo fronte l'Enel ha scelto di non investire in Italia, come invece ha fatto Terna, perdendo un'occasione d'oro. Conti sostiene che l'Enel va in giro per il mondo in cerca di occasioni produttive non sussidiate. Il che è ottimo dal punto di vista del cittadino, forse meno sul piano della creazione di valore per l'azionista.

Il costo del lavoro medio pro capite, secondo le indicazioni date in commissione, è passato dai 46 mila euro del 2005 agli oltre 63 mila del 2013.

Nel 2013, la remunerazione totale del capo azienda, comprensiva della quota annualizzata dei trattamenti di fine rapporto e del LTI maturato, si attesta sui 3,9 milioni. Dall'inizio dell'incarico Conti ha ricevuto compensi, comprensivi dei trattamenti di fine rapporto, pari a 34,9 milioni di euro.

Il rapporto tra remunerazione totale del capo azienda e il costo del lavoro medio è stato pari a 62 volte nel 2013.

L'Enel ha dato conto del coinvolgimento dell'AD nel processo sulla centrale di Porto Tolle, che, peraltro, proprio nei giorni successivi si è concluso con successo per lui. Altre inchieste non ci sono.

## **Eni**

Nel periodo della gestione di Paolo Scaroni, l'Eni ha generato un TSR medio annuo del 4,2 per cento contro un TSR globale del settore del 6,3 per cento e, più in particolare, contro un TSR della francese Total pari al 5,4 per cento, della spagnola Repsol, pari al 2,7 per cento, dell'olandese Shell, pari all'8,6 per cento, dell'inglese BP pari al 2,4 per cento delle americane Exxon Mobil e Chevron, pari rispettivamente all'8,2 per cento e al 12,4 per cento.

Nella relazione alla Commissione, Scaroni ha proposto un TSR cumulato del 61 per cento contando a partire dal 16 maggio 2005, giorno nel quale, ha detto, il suo nome è stato fatto con immediati effetti benefici sulle quotazioni, anziché dal giorno della nomina (1 giugno 2005). Si ritiene non accettabile come unico punto di vista quello dell'AD dell'Eni per più di una ragione: a) i nomi di tutti gli AD sono stati fatti necessariamente prima dell'insediamento, in sede di presentazione delle liste con relativo annuncio sui giornali; la lista dell'Eni, poi, venne depositata e annunciata il 13 maggio; b) in quelle settimane tutti i titoli ebbero un rialzo che consentirebbe un certo maquillage anche agli altri AD, che hanno peraltro seguito il nostro ovvio criterio; c) abbiamo comunque rifatto i conti partendo dal 13 maggio con il risultato di migliorare la prestazione di Scaroni, che sale al 5,5 per cento medio annuo, ma anche quella di tutte le altre compagnie migliora e quella globale sale al 7,9 per cento.

Scaroni contesta anche il riferimento all'indice mondiale Morgan Stanley: le compagnie americane, che vi hanno un certo peso, dovrebbero essere considerate delle national oil company perché attive soprattutto sul mercato domestico. Le compagnie Usa sono cose ben diverse dalle NOC, le compagnie statali dei Paesi produttori: Exxon non è nemmeno una lontana parente della Saudi Aramco. Certo, gli indici mondiali di ogni settore contengono distorsioni. Al pari dei conteggi dell'OCSE. Ma meglio le loro imperfezioni di quelle degli indici costruiti a tavolino dagli interessati. Del resto, gli altri gruppi petroliferi si confrontano con tutti, americani compresi. Basta andare sul sito della Total, la più simile all'Eni, per toccare con mano o andare sul sito della Chevron per vedere quanto lavora negli USA e quanto nel resto del mondo.

IL TSR dell'Eni è formato dai dividendi, che la società ha distribuito in misura maggiore delle altre compagnie. Nel periodo il titolo ha perso mediamente l'1,9 per cento l'anno. Si tratta, di una media annualizzata. Nei primi tempi, le quotazioni dell'Eni sono state in linea con l'indice Morgan Stanley, e prima di Scaroni per un lungo periodo sono state migliori della media mondiale.

L'utile del 2013, 5,2 miliardi, è sostenuto da relevantissime plusvalenze nette, tra cui la cessione dell'Artic Gas, di parte del Mozambico e di altre attività patrimoniali, che saranno meglio leggibili quando sarà reso noto il bilancio. Del resto, anche i conti del 2012 erano a loro volta sostenuti dalle

plusvalenze sulla cessione di Snam e della prima quota Galp. Va detto poi che tutti i settori sono in perdita, meno l'upstream che comunque guadagna meno. Il gruppo più simile all'Eni, la francese Total, è andata meglio come risultato globale e come risultati settoriali, tutti in attivo. E' vero che la chimica dell'Eni è formata dai fallimenti dei privati, ma la cosa risale ai primi anni '80. Da allora la chimica Eni ha conosciuto anche momenti buoni.

Il gruppo Eni ha un debito finanziario al netto della liquidità che è passato dai 10,5 miliardi del 2005 ai 15,3 miliardi del 2013. Il rating è di gran lunga il migliore tra i grandi gruppi italiani. L'incidenza sui mezzi propri e di terzi è scesa dallo 0,27 allo 0,25 per cento, avverte l'azienda. Va detto, a integrazione, che questo leggero miglioramento percentuale è dovuto a una rilevante serie di dismissioni che hanno ridotto la base industriale del gruppo. A cominciare dalla cessione della Snam che ha consentito sia di incassare 5,6 miliardi e di deconsolidare almeno 11 miliardi di debito.

Durante la gestione di Paolo Scaroni, l'Eni ha annunciato ogni anno fino al 2011 l'obiettivo di superare alla fine dei piani triennali l'obiettivo dei 2 milioni di barili di produzione al giorno. Nel 2013 ha estratto 1,619 milioni di barili di petrolio equivalente rispetto agli 1,736 milioni di boe del 2005. Negli ultimi tempi, l'Eni non dà più obiettivi numerici, ma indica solo un obiettivo di aumento del 3 per cento ogni anno di piano. Nell'audizione, Scaroni ha negato valore a questo obiettivo dei 2 milioni. L'AD ha invocato i profit sharing agreement con i paesi produttori per cui all'aumentare del prezzo calano le quantità consegnate. In realtà, le sfasature temporali degli aggiustamenti sono rilevanti e si può comunque crescere in presenza di forti aumenti di prezzo come ha fatto lo stesso Eni con la gestione Mincato. Sarà anche vero che agli analisti interessa solo la cassa, ma la cassa può venire dalla produzione o dalle cessioni di asset. Credo che, in generale, sia meglio la prima fonte per un'azienda industriale. Assicura più continuità.

Il bilancio di una compagnia oil & gas è condizionato dal prezzo del petrolio al quale è stato fin qui legato anche il prezzo del gas della maggior parte dei contratti take or pay. L'Eni ha detto e ripetuto che se il prezzo del barile sale di un dollaro, l'utile dell'Eni sale di 200 milioni di dollari. Scaroni ha negato valore a questa indicazione avvertendo che vale solo per variazioni ridotte in brevi periodi. In realtà, vi è una precisa relazione, dimostrabile per tabulas tra il prezzo del Brent e i risultati dell'Eni. Scaroni ha giustificato l'estensione della durata dei contratti take or pay con la Russia con il vantaggio di avere più tempo per poter vendere quanto già pagato ma non ritirato per mancanza di domanda. Resta da capire come si riuscirà a vendere l'invenduto dovendo comunque ritirare e pagare le quantità prefissate. L'AD ha anticipato l'intenzione di ridimensionare a scadenza, tra parecchi anni, i contratti con l'Algeria. Al tempo stesso ha detto che l'Eni potrebbe fare a meno della Russia perché ha l'Algeria. Resta il fatto che l'Eni ha capito con anni di ritardo la rivoluzione dello shale gas. Non si è mai trattato di entrare in questo business americano, ma di rivedere la contrattualistica take or pay alla luce del fatto che lo shale gas avrebbe reso permanente la forbice tra prezzi spot e prezzi take or pay che, invece, l'Eni si è a lungo illusa di chiudere.

Il costo del lavoro medio pro capite è pari a 64 mila euro, con una componente italiana a 76 mila euro pro capite. Rispetto al 2005 i dipendenti italiani, al netto della Snam, sono calati di circa 4 mila unità. La remunerazione totale dichiarata da Scaroni per il 2013 è pari a 4,5 milioni. Se aggiungiamo la quota annualizzata dei trattamenti di fine rapporto, essa sale a 5,6 milioni. Essa è pari a 73 volte il costo medio pro capite delle maestranze italiane. Nei suoi nove anni all'Eni Scaroni ha ricevuto e maturato oltre 45 milioni.

Nella relazione, a differenza delle altre società, l'Eni non ha dato informazioni di dettaglio sulle cause giudiziarie che coinvolgono l'AD. In audizione, tramite il legale dell'Eni, ha dato informazioni sulle inchieste aperte in Italia e all'estero su episodi di presunta corruzione internazionale. Commentando la richiesta del MEF di inserire una clausola etica nello statuto dell'Eni, l'AD ha rilevato che la cosa costituirebbe un unicum di dubbio senso sul piano internazionale. Resta il fatto che la mozione del Senato poneva al governo l'esigenza di escludere dalle liste le persone che siano state condannate anche solo in primo grado o che siano rinviate a giudizio per tutta una serie di reati ovvero che abbiano patteggiato. Tale norma sarebbe fin troppo rigorosa se fosse inserita in statuto o se determinasse la

decadenza in corso di incarico. La Banca d'Italia, per esempio, è "meno rigorosa" con le aziende di credito che trattano un bene costituzionalmente garantito come il risparmio. Diverso il discorso quando non si tratta di far decadere un amministratore, che può invocare il rispetto dei diritti della persona, ma si tratta di scegliere, per così dire, dal prato verde chi mettere o chi non mettere in lista. In quel caso, la scelta è libera dai vincoli del garantismo. E allora chi abbia patteggiato per tangenti o altri reati simili dovrebbe essere lasciato al settore privato ove per il settore privato la cosa non costituisse problema. Il fatto che dopo 5 anni il reato oggetto del patteggiamento possa estinguersi ripulisce com'è giusto la fedina penale, ma non cancella la memoria che, assieme a tante altre considerazioni, forma la reputazione di un dirigente espresso dallo Stato.

## 1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (pom.) del 13/05/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi**

**Riunione n. 7**  
**MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014**

*Relatrici:* [ORRU' \(PD\)](#) e [PELINO \(FI-PdL XVII\)](#)

*Orario: dalle 14 alle 14,15*

[\(237\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafico nazionale*

[\(327\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

[\(987\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

[\(1135\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

[\(1137\)](#) *CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



## 1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 81 (pom.) del 13/05/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014  
81ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1465\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame e rinvio)

Il senatore [ASTORRE](#) (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sui profili di competenza della Commissione.

Segnala quindi che l'articolo 1 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati. Si tratta, in pratica, del cosiddetto *bonus* IRPEF di 80 euro a favore dei lavoratori che percepiscono uno stipendio inferiore a 1500 euro.

L'articolo 2, invece, opera, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 4, al comma 11, contiene alcune norme relative alla rivalutazione dei beni di impresa, mentre al comma 12 dello stesso articolo si interviene sulla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia innalzando al 26 per cento l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote stesse, già prevista nel dicembre dello scorso anno.

L'articolo 8 è dedicato alla razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. A tale proposito

l'articolo 9 dispone l'istituzione di nuovi organismi denominati "soggetti aggregatori", che si aggiungono a CONSIP Spa e alle centrali di committenza per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi sono istituiti fino ad un numero massimo di 35 sul territorio nazionale.

L'articolo 13 interviene con l'introduzione di un tetto al trattamento economico del personale pubblico e di quello delle società partecipate.

L'articolo 16 consente a ciascun Ministero di prevedere una riorganizzazione che dovrà essere poi adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali riorganizzazioni hanno l'obiettivo di ridurre la spesa per ciascun Ministero. L'obiettivo fissato per tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è pari a 240 milioni di euro per l'anno in corso.

Per quanto attiene alle società partecipate segnala anche l'articolo 20, con cui si stabilisce che, nel biennio 2014-2015, tali società realizzino una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. A tale riguardo evidenzia che la norma in questione non distingue tra le società partecipate i cui costi di funzionamento gravano sul bilancio dello Stato e quelle società pubbliche, i cui costi operativi sono autonomi dal bilancio stesso; per tale ragione l'articolo in questione rischia di ridimensionare tutta una serie di attività svolte da società pubbliche che non gravano sul bilancio dello Stato e le cui attività spesso producono proprio dei risparmi per il bilancio stesso attraverso, per esempio, una serie di interventi a favore della pubblica amministrazione.

L'articolo 22, al comma 1, disciplina la produzione di energia elettrica da biocombustibili agroforestali effettuata da aziende agricole, mentre l'articolo 26 interviene in materia di pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara.

Particolarmente significativa è la previsione dell'articolo 32 con cui si incrementa il fondo per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi e esigibili della pubblica amministrazione.

L'articolo 36, infine, introduce una serie di obblighi a carico delle regioni e delle province autonome volti alla riduzione della spesa pubblica.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) preannuncia osservazioni, a nome del Gruppo parlamentare M5S, in linea con gli emendamenti che saranno presentati alle Commissioni di merito.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) si sofferma sull'opportunità che la Commissione formuli delle osservazioni critiche in merito agli articoli 20, 32 e al tema della rivalutazione delle quote della Banca d'Italia.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto ([n. 96](#))**

(Osservazioni all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FABBRI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni all'8ª Commissione, chiarendo innanzitutto che il sistema telematico centrale della nautica da diporto è stato istituito nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalla legge di stabilità 2013, che ha demandato a un apposito regolamento le specifiche modalità di attuazione. La relazione illustrativa del provvedimento precisa che, tenuto conto della struttura del SISTE, che coinvolge non solo le competenze specifiche del Dipartimento trasporti, ma anche del Corpo delle capitanerie di porto e degli operatori di settore, il Ministero ha ritenuto di affidare la predisposizione dello schema di decreto ad un apposito tavolo tecnico, al quale hanno preso parte rappresentanti dei suddetti soggetti istituzionali e privati.

Secondo l'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (commi 217 e 218) il SISTE, di cui il Dipartimento trasporti è titolare, include anzitutto l'archivio telematico centrale, con le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto. Il SISTE include poi lo sportello telematico del diportista, che mira a semplificare il regime amministrativo contenente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

Lo schema in esame comprende 13 articoli e un allegato A.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le definizioni.

L'articolo 2 fissa la struttura organizzativa del SISTE, composto da: archivio telematico centrale (ATCN), una banca dati centralizzata, che sostituisce in forma telematica i registri cartacei con i dati tecnici e giuridici delle unità da diporto, attualmente tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile; ufficio di conservatoria delle unità da diporto (UCON); sportelli telematici del diportista (STED).

L'articolo 3 descrive il funzionamento dell'archivio telematico centrale (ATCN), gestito dal centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento trasporti.

L'articolo 4 disciplina le funzioni dell'Ufficio di conservatoria istituito presso il Dipartimento trasporti con funzioni di pubblico registro delle unità di diporto, demandando a successivi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 5 istituisce e disciplina lo sportello telematico del diportista (STED).

L'articolo 7 detta disposizioni in merito alla fornitura della modulistica necessaria per il rilascio dei documenti di navigazione ai soggetti pubblici e privati a ciò abilitati, individuando altresì le modalità per la custodia del materiale e gli organismi deputati ad esercitare le relative funzioni di vigilanza.

L'articolo 10 disciplina i criteri che regolano il nuovo sistema di iscrizione delle unità da diporto.

L'articolo 11 contiene le novelle necessarie ad allineare il Codice della nautica da diporto e il relativo regolamento di attuazione alle disposizioni introdotte con lo schema di regolamento in esame.

Preannuncia infine la presentazione di uno schema di parere favorevole, con l'inserimento di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE REFERENTE*

[\(237\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

[\(987\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

[\(1135\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

[\(1137\)](#) *CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 237, 327 e 1135 e rinvio. Disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 987 e 1137 e rinvio. Disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 683 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 28 gennaio.

La relatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) dà conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto e propone alla Commissione di disgiungere il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 237, 327 e 1135, in materia di mercato dell'oro, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 987 e 1137, in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché il seguito dell'esame del disegno di legge n. 683, riguardante la regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

La Commissione conviene.

[\(237\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

**(327) D'AMBROSIO LETTIERI. - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture***

**(1135) Alessandra BENCINI ed altri. - *Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) propone alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge n. 237 e di fissare alle ore 12 di giovedì 29 maggio prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno riferiti allo stesso.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(987) Donatella MATTESINI ed altri. - *Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi***

**(1137) CONSIGLIO. - *Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) propone alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge n. 987 e di fissare alle ore 12 di giovedì 29 maggio prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno riferiti allo stesso.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(683) Donatella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

La relatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) propone di fissare alle ore 12 di giovedì 29 maggio prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Non essendovi altre richieste di intervento il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 90)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le Commissioni congiunte 10ª del Senato e X della Camera hanno svolto nelle giornate del 6 e dell'8 maggio scorsi un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo in titolo. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 83 (pom.) del 28/05/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014  
83ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ([n. 90](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, ricorda che la Commissione è ancora in attesa del parere della Conferenza unificata, che si riunirà nella giornata di domani. Il parere della Commissione potrà dunque essere illustrato e votato nelle sedute di martedì e mercoledì della prossima settimana.

La senatrice [EISSORE](#) (PD) interviene per proporre all'attenzione dei colleghi alcune osservazioni, in particolare sulle società di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, sulla definizione dei contatori di fornitura e i contatori divisionali, sulla definizione dei clienti finali, sul soggetto obbligato all'installazione del contatore o del ripartitore, sulla non validità fiscale degli apparecchi di

termoregolazione e contabilizzazione individuale, sulla esclusione del teleriscaldamento dai servizi di pubblica utilità, sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici e, infine, sull'ammissione degli interventi di allaccio al teleriscaldamento tra quelli che fruiscono di agevolazioni fiscali.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) giudica positivamente l'impianto del provvedimento, che porterà ad un risparmio di circa 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020. Rileva tuttavia che su alcuni punti specifici sia opportuno fare maggior chiarezza, in particolare sulle varie tipologie di immobili interessati, sui sistemi di gestione dell'energia, sui tempi di esecuzione, sulla fatturazione elettronica e l'autolettura, nonché sui tassi di interesse applicati dalle banche all'atto dell'erogazione dei finanziamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(237\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(1135\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di prorogare alle ore 18 di mercoledì 11 giugno prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 237, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(987\)](#) *Donella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

[\(1137\)](#) *CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di prorogare alle ore 18 di mercoledì 11 giugno prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 987, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(683\)](#) *MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di prorogare alle ore 18 di mercoledì 11 giugno prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 683.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone alla Commissione di valutare l'opportunità di effettuare alcune audizioni per chiarire quanto sta effettivamente accadendo nell'ambito del commissariamento dell'Ilva di Taranto, posto che da notizie di stampa risulterebbe una situazione finanziaria tale da non consentire i necessari interventi al commissario straordinario ed al subcommissario.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), a nome del Gruppo parlamentare PD, dichiara il pieno sostegno a questa iniziativa, che ritiene utile anche per valutare gli effetti della decretazione d'urgenza adottata in tre occasioni dal Governo al riguardo.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) ritiene, a titolo personale, che ogni approfondimento non potrà modificare una situazione che ormai vede l'ambiente dell'area di Taranto particolarmente compromesso.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI*

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti



dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 10ª e 13ª, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari n. 15 (Realizzare il potenziale dell'energia oceanica europea entro il 2020) e n. 16 (Politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030) hanno avuto luogo, oggi, le audizioni informali dei rappresentanti di Greenpeace Italia, Legambiente, WWF - Italia Onlus e di Italia Nostra Onlus. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/06/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014  
87ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

IN SEDE REFERENTE

[\(264\)](#) SANGALLI ed altri. - *Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"*

[\(268\)](#) SANGALLI ed altri. - *Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

[\(412\)](#) STUCCHI. - *Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

[\(652\)](#) CARIDI ed altri. - *Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

[\(869\)](#) Daniela VALENTINI ed altri. - *Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri*

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) informa che la Commissione Bilancio non ha potuto esprimere il parere sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti, in quanto il Governo non ha trasmesso la relativa relazione tecnica, e che la Presidenza solleciterà nuovamente la Presidenza della 5ª Commissione affinché il Governo trasmetta la relativa relazione per consentire alla 5ª Commissione di esprimere il parere e permettere quindi alla 10ª Commissione di concludere il proprio lavoro sul provvedimento.

La Commissione prende atto.

Non essendoci altre richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(237) Donatella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

*(327) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

*(1135) Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) dà conto degli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge n. 237, adottato come testo base per il seguito dell'esame congiunto, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(987) Donatella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

**(1137) CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente **MUCCHETTI** comunica che sono pervenuti emendamenti al disegno di legge n. 987, adottato come testo base, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(683) Donatella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente **MUCCHETTI** dà conto, anche in questo caso, degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ([n. 90](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea, in modo da consentire alla Commissione di acquisire l'orientamento del rappresentante del Governo sullo schema di parere proposto nella seduta dell'11 giugno scorso.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 20.*

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un orientamento, in linea generale, favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore. Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere una riformulazione dei punti 6 e 7, relativi al teleriscaldamento.

Interviene, quindi, la senatrice [FISSORE](#) (PD), che dichiara di condividere le condizioni del parere, con particolare riguardo ai profili relativi al teleriscaldamento. Si riserva, infine, di formulare alcune osservazioni tecniche da inserire nella proposta di parere già formulata dal relatore.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S), dopo aver evidenziato che l'efficienza energetica riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche energetiche, si sofferma sull'importanza dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 fissato dal quadro normativo europeo. Passando, quindi, ad una serie di osservazioni sul merito, ritiene necessario introdurre delle norme che assicurino stabilità e certezza per i prossimi anni ai meccanismi di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*). Segnala, inoltre, forti dubbi nella parte del provvedimento in esame in cui appare evidente una linea d'azione del Governo tesa a favorire gli inceneritori. In merito all'articolo 11, ritiene opportuno sopprimere le parti relative all'abolizione della tariffa progressiva e alla priorità di dispacciamento dell'energia. Quest'ultimo, infatti, è un principio già contenuto nella normativa di riferimento.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) si sofferma sull'importanza del settore dell'efficienza energetica per l'industria italiana e sulla necessità di promuovere le cosiddette *smart grid*. Auspica, pertanto, che tali aspetti possano essere sottolineati da apposite osservazioni nella proposta di parere finale.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, purché l'osservazione contenuta nella lettera j) sia trasformata dal relatore in una condizione.

Il presidente [MUCCHETTI](#), preso atto delle osservazioni formulate dai senatori intervenuti e dal rappresentante del Governo, si riserva di presentare alla Commissione, nella seduta pomeridiana di domani, un ulteriore schema di parere che tenga in considerazione le questioni emerse nel corso del dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [237](#)

Art. 1

##### **1.1**

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTA](#), [LANGELLA](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«**Art. 1.**

*(Istituzione del Registro delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati, requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il "Registro delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati". Il Registro è tenuto, anche in formato telematico, secondo modalità e criteri stabiliti

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al registro di cui al comma 1, sono tenuti ad iscriversi, entro 90 giorni dalla data di istituzione del medesimo:

a) i soggetti che, in via prevalente e in qualsiasi forma, per conto proprio o per conto terzi:

1) commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico;

2) commerciano, rivendono o acquistano materiale gemmologico usato;

3) commerciano, rivendono o acquistano altri metalli preziosi finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico;

4) commerciano, rivendono o acquistano altri prodotti finiti di gioielleria usati, anche recanti materiale gemmologico;

5) cedono alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi gli oggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4);

b) i soggetti che rivendono o acquistano gli oggetti di cui alla lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4), anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria, nonché cedono alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi gli oggetti usati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti generali:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

4. Fermi restando i requisiti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione al Registro di cui al comma 1:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) forma giuridica di società per azioni o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile, o di società cooperative, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per ciascuna delle predette società;

2) oggetto sociale che comporti il commercio degli oggetti di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4);

3) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4) superamento di un apposito esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4;

5) comunicazione di inizio o svolgimento dell'attività all'Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1;

6) possesso della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), devono essere in possesso:

1) della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

2) superamento di un apposito esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4.

5. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami di idoneità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1 ai quali devono sottoporsi i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, che già svolgono l'attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, da effettuarsi entro i termini di cui al comma 2, sono tenuti:

1) ad adottare la forma giuridica di cui al comma 3, lettera *a)*, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) a superare l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, entro 18 mesi dalla data di iscrizione, secondo le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 5.

7. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, che già svolgono l'attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, da effettuarsi entro i termini di cui al comma 2, sono tenuti a superare l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di iscrizione, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5.

8. Decorsi i termini di 180 giorni, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai medesimi commi 6 e 7 decadono dall'iscrizione di cui al comma 3.

9. L'efficacia dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 è, altresì, condizionata:

*a)* allo svolgimento periodico di corsi di formazione e aggiornamento, secondo le modalità previste del decreto di cui al comma 5;

*b)* alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui soggetti iscritti rispondono a norma di legge.

10. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nello svolgimento della propria attività, non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

11. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

12. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: "mediatori di oggetti preziosi," sono inserite le seguenti: "ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e di altri metalli preziosi, materiale gemmologico e altri prodotti finiti e di gioielleria usati,";

*b)* al secondo comma le parole: "di oggetti preziosi" sono sostituite dalle seguenti: "degli oggetti di cui al primo comma";

*c)* al quinto comma le parole: "degli oggetti preziosi da essi importati," sono sostituite dalle seguenti: "degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,".

13. Ai fini della presente legge è considerato usato l'oggetto d'oro finito, nonché i rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico, il materiale gemmologico, gli altri metalli preziosi finiti, nonché i rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, altri prodotti finiti di gioielleria, anche recanti materiale gemmologico, che, già immesso in precedenza nel mercato, è acquistato dai soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 da soggetti privati.

## 1.2

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)



*Al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, alle vendite e agli acquisti on line».*

### 1.3

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [BENCINI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì a chi rivende o acquista i materiali di cui al medesimo comma 1 attraverso contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.»

### 1.4

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [BENCINI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Registro di cui al periodo precedente è altresì tenuto ad iscriversi chi rivende o acquista i materiali di cui al comma 1 nella forma di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo».*

### 1.5

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [BENCINI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede alla individuazione di un codice specifico relativo alle attività di cui al comma 1 ed a inserirlo nella classificazione delle attività economiche (ATECO)».

## Art. 2

### 2.1

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTTO](#), [LANGELLA](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### «Art. 2.

*(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti preziosi usati).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, un apposito registro telematico di pubblica sicurezza, tenuto presso il Ministero dell'interno ? Questura competente per territorio, al quale i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare gli oggetti preziosi usati acquistati o venduti a privati di cui al medesimo comma 2, e quelli rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi. Le modalità operative del Registro telematico sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'istituzione del Registro le predette comunicazioni sono inviate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in modalità cartacea, entro 24 ore successive all'operazione svolta, alla questura competente per territorio.

2. Ai fini dei controlli incrociati di tracciabilità, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione

sugli oggetti comprati o venduti:

- a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;
- b) data dell'operazione;
- c) specie della merce comprata o venduta;
- d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;
- e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;
- f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione;

h) copia della ricevuta rilasciata alla clientela anche ai fini fiscali, che né evidenzia gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

3. Gli oggetti preziosi di cui all'articolo 1, comma 2, acquistati da privati e registrati secondo le modalità di cui al comma 1, dovranno essere mantenuti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, a disposizione delle pubbliche autorità per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di inserimento nel registro di cui al comma 1.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 gennaio 2000, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che esercitano attività di fusione ed intermediazione a qualsiasi titolo nel comparto disciplinato dalla presente legge».

## 2.2

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [BENCINI](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, infine, le seguenti parole: «o scansione digitale della documentazione fotografica relativa al medesimo oggetto».*

## 2.3

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [BENCINI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «40.000 euro», con le seguenti: «60.000 euro».*

## 2.4

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [BENCINI](#)

*Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative».*

## Art. 3

### 3.1

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTA](#), [LANGELLA](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

«**Art. 3.**

*(Disposizioni fiscali)*

1. Alle cessioni degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

2. Alle cessioni degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni».

## Art. 4

### 4.1

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTA](#), [LANGELLA](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:*

«**Art. 4.**

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti degli oggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei *display* possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall'operatore al momento della pesata.

3. La verifica degli strumenti di misura, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, è annuale.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad esporre in modo visibile alla clientela il prezzo indicativo minimo praticato per l'acquisto e la vendita degli oggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 2».

#### 4.2

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BENCINI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 22» con le seguenti: «, 22 e 23».*

#### 4.3

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BENCINI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «, con particolare riguardo» fino alla fine del comma.*

#### 4.0.1

[MORGONI](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Tutela dei consumatori)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo";

c) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni."

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm<sup>2</sup> di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini 'laminato' o 'placcato', seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s-ter).";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato II alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato III alla presente legge"».

## **Allegato II**

«Allegato II  
(articolo 11, comma 1)

### **METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO**

#### **PLATINO**

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a  $\pm 3,0$  millesimi.

#### **PALLADIO**

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

#### **ORO**

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

## ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

## Allegato III

### «Allegato III

(articolo 12, comma 1)

### TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

[link marchio](#)

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	0,4	1,4
2ª grandezza	0,6	1,8
3ª grandezza	0,8	2,7
4ª grandezza	1,2	3,8
5ª grandezza	1,6	5,6

La 1ª grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 5

### 5.1

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTI](#), [LANGELLA](#),  
[GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:*

### «Art. 5.

*(Istituzione del borsino dei metalli preziosi usati e  
del materiale gemmologico usato)*

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire il nichel, il cadmio e le altre sostanze tossiche eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e degli altri metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato è aggiornato giornalmente sulla base della quotazione media dei metalli preziosi registrata nel giorno precedente, e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali *internet* delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

### 5.2

## CONSIGLIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, in modo prevalente, sono tenuti ad esporre, sia all'interno dell'esercizio sia nelle vetrine esterne su fronte strada, una tabella recante il prezzo ufficiale, registrato nelle 24 ore precedenti, dell'oro e dell'argento fino di cui ai mercati internazionali e del relativo prezzo di acquisto da parte dell'esercente indicato nelle diverse percentuali del titolo».

### Art. 6

#### 6.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTI, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

*Sostituire l'articolo 6, con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, ivi compresi gli oggetti d'oro finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico, materiale gemmologico usato, altri metalli preziosi finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, altri prodotti finiti di gioielleria usati, anche recanti materiale gemmologico, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni";

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "Art. 14-bis. - *(Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi)*. ? 1. È fatto obbligo ai soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro finiti, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, altri metalli preziosi finiti, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, altri prodotti finiti di gioielleria, anche recanti materiale gemmologico, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità, codice fiscale;

b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;

c) luogo, data, ora dell'acquisto;

d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;

e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;

f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro telematico tenuto presso la questura competente per territorio.

2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00, nonché la sospensione o la revoca della licenza di cui all'articolo 127 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

### Art. 7

#### 7.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTI, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

*Sostituire l'articolo 7, con il seguente:*

#### «Art. 7.

*(Promozione del settore orafa nazionale)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita degli oggetti di cui all'articolo



1, comma 2, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato dai contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità stabilite con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

## 7.2

### CONSIGLIO

*Al comma 1, dopo le parole: «del settore orafo-argentiero», inserire le parole: «e dell'artigianato orafo italiano».*

## 7.3

### CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dell'Istat, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».

## 7.4

### CONSIGLIO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi di spese».*

## 7.0.1

### TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis. (Sanzioni)**

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato o reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 che esercitano le attività previste al medesimo comma 2 senza essere iscritti al Registro di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 3, sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066,00 a euro 10.330,00;

b) ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 17-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che acquistino da privati oggetti o metalli preziosi o recanti materiale gemmologico usati senza registrare l'operazione nel registro di cui all'articolo 2, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni. La stessa pena si applica nel caso l'operatore, nel registrare l'operazione, ometta di indicare o indichi in maniera non rispondente al vero una o più delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che non adempiano a quanto previsto dall'articolo 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00.

2. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 1, 2 e 4, ovvero la violazione delle normative di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, costituiscono abuso ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il Questore può disporre la sospensione o la revoca della licenza di cui all'articolo 127 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La sospensione o la revoca della licenza è, altresì, comunicata alla Camera di Commercio competente per la relativa annotazione nel Registro delle Imprese».

Art. 8

#### 8.1

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTI](#), [LANGELLA](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Sopprimere l'articolo 8.*

Art. 9

#### 9.1

[TOMASELLI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [CONSIGLIO](#), [ICHINO](#), [MERLONI](#), [GIROTTI](#), [LANGELLA](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [LIUZZI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [683](#)

Art. 1

#### 1.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di origine naturale, formati in giacimenti naturali» con le seguenti: «formati come risultato di processi geologici».*

#### 1.2

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «minerali sintetici» con le seguenti: «controparti sintetiche di minerali».*

Art. 2

#### 2.1

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e fisiche» con le seguenti: «modificato dall'uomo nella composizione chimica e nelle proprietà fisiche».*

#### 2.2

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle*



dei corrispondenti materiali naturali» *con le seguenti*: «possiede identica struttura cristallina e composizione chimica simile a quella dei corrispondenti materiali naturali».

### 2.3

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma , lettera e), sostituire le parole*: «le cui caratteristiche chimiche e fisiche» *con le seguenti*: «avente composizione chimica e proprietà fisiche».

## Art. 3

### 3.1

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «La denominazione dei materiali gemmologici trattati» *con le seguenti*: «La denominazione delle gemme e dei materiali gemmologici trattati».

### 3.2

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, sostituire le parole*: «principali processi operati sulle gemme» *con le seguenti*: «principali processi operati sui materiali gemmologici e sulle gemme».

### 3.3

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole*: «del reticolo cristallino» *con le seguenti*: «della struttura cristallina».

### 3.4

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole*: «i cui pori» *con le seguenti*: «le cui cavità, fratture e lacune di cristallizzazione».

### 3.5

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole*: «del reticolo» *con le seguenti*: «della struttura».

## Art. 5

### 5.1

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 5, dopo le parole*: «alla qualità delle gemme» *aggiungere le seguenti*: «e dei materiali gemmologici».

### 5.2

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 6, dopo le parole*: «Le Regioni» *aggiungere le seguenti*: «, con il concorso delle Università operanti nel territorio, ».

### 5.3

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 6, dopo le parole*: «corsi di qualificazione», *aggiungere le seguenti*: «e di aggiornamento».

### 5.4

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente*:

«6-bis. I documenti attestanti le caratteristiche e la natura del materiale gemmologico sono denominati "certificazione" unicamente nel caso il rilascio avvenga da parte dei laboratori di cui all'articolo 7».

## Art. 6

### 6.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente*:

«1. Il venditore deve rilasciare obbligatoriamente all'acquirente una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, le gemme e i materiali gemmologici venduti,

siano essi sfusi o montati e, a richiesta dell'acquirente, una certificazione. La certificazione è rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro».

**6.2**

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «certificazione».*

**6.3**

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 3, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «certificazione».*

**6.4**

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «certificazione».*

**6.5**

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «tre membri» con le seguenti: «quattro membri» e le parole: «e il terzo scelto» con le seguenti: «, il terzo scelto» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il quarto scelto tra i Professori universitari esperti in materia, con funzioni di presidente del collegio arbitrale.»*

Art. 7

**7.1**

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «I laboratori» aggiungere le seguenti: «privati» e dopo le parole: «camere di commercio» aggiungere le seguenti: «mentre i laboratori pubblici, ivi compresi quelli universitari, sono iscritti in appositi elenchi speciali.»*

**7.2**

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rilasciata dallo stesso organo istituito con il regolamento di cui all'articolo 9 per la verifica ed il controllo sui laboratori iscritti negli elenchi.»*

Art. 9

**9.1**

[CONSIGLIO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui al successivo comma 2, provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge».

**9.2**

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «Istituto nazionale di metrologia» aggiungere le seguenti: «le associazioni scientifiche nazionali maggiormente rappresentative nel settore dei materiali gemmologici inorganici ed organici».*

**9.3**

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «e con il Ministro dell'interno», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e».*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [987](#)

Art. 1

### 1.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) per "marchio di identificazione": il marchio che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati ? o dei prodotti finiti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

- 1) "marchio del produttore", se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di materie prime, di semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso;
- 2) "marchio di responsabilità", se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:
  - 2.1) commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;
  - 2.2) importazione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;
  - 2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo».

Art. 2

### 2.1

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione».

### 2.2

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «recare», con le seguenti: «portare impressi».*

Art. 3

### 3.1

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e dell'indicazione del titolo nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature».

Art. 4

### 4.1

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime, nei semi lavorati e nei prodotti finiti deve essere espresso in millesimi.
2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:
  - a) per il platino, 950/900 e 850 millesimi;
  - b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;

c) per l'oro, 750/585 e 375 e 333 millesimi;

d) per l'argento, 925/830 e 800 millesimi.

4. I semilavorati e i prodotti finiti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.

5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.

6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro/argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.

7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge».

#### Art. 6

##### 6.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il titolo reale sulle materie prime deve essere apposto mediante l'indicazione dei millesimi e dei decimi di millesimo di metallo fine, precedute dai simboli "Pt", "Pd", "Au" e "Ag", rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo "%».

#### Art. 7

##### 7.1

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire l'articolo 7, con il seguente:*

##### «Art. 7.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica a condizione che rechino un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale e l'indicazione del titolo in millesimi. Nel caso in cui quest'ultimo fosse indicato, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, in forma diversa da quella numerica, sarà cura del venditore fornire al consumatore finale le informazioni necessarie per renderlo comprensibile.

2. Le materie prime, i semi lavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono, fin dal momento dell'importazione nel territorio della Repubblica, essere ad un titolo previsto dalla presente legge, recare l'indicazione del titolo in millesimi e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento. Per essere commercializzati nel territorio della Repubblica devono, altresì, recare il marchio di identificazione assegnato all'importatore.

3. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine a condizione che:

a) sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza = e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale;

b) il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, a condizione = che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni».

##### 7.2

[CONSIGLIO](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono, fin dal momento dell'Immissione in libera pratica nel territorio della Repubblica, essere ad un titolo previsto dalla presente legge, recare l'indicazione del titolo in millesimi e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento. Per essere commercializzati nel territorio della Repubblica devono, altresì, recare il marchio di identificazione assegnato all'importatore».

Art. 10

10.1

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire l'articolo 10, con il seguente:*

«Art. 10.

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», è tenuto un elenco degli assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi:

- a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso;
- b) le imprese che commercializzano materie prime di metalli preziosi;
- c) le imprese che importano materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

2. All'elenco di cui al comma 1, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo dei prodotti finiti in metalli preziosi, fabbricati da terzi, assegnatari del marchio del produttore».

Art. 14

14.1

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:*

«1. Le matrici dei marchi di identificazione sono depositate presso le camere di commercio competenti.

2. Nel regolamento sono indicate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nonché le procedure per la realizzazione, da parte delle imprese, degli strumenti necessari per l'apposizione del marchio di identificazione sulle materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti in metalli preziosi».

Art. 15

15.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro un anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 10».

Art. 20

20.1

[MORGONI](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:  
"g) per 'errori ammessi in sede di analisi', l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.";
- b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:  
"s-bis) per 'laminazione', il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il

passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

*s-ter*) per 'placcatura', l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.";

*c)* all'articolo II, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II";

*d)* all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.";

*e)* all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.";

*f)* all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

*g)* all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

*h)* all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

*i)* all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del presente regolamento entro il termine di trenta giorni".

*l)* all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm<sup>2</sup> di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo II mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

*1-bis.* Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *s-bis*) o *s-ter*).";

*m)* l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato n alla presente legge;

*n)* l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato In al presente legge».

## Allegato II

«Allegato II  
(articolo II, comma I)

## **METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO**

### **PLATINO**

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a  $\pm 3,0$  millesimi.

### **PALLADIO**

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

### **ORO**

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

### **ARGENTO**

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

**Allegato III**

**«Allegato III**

*(articolo 12, comma 1)*

## **TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI**

[link marchio](#)

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A	B
	mm	mm
1ª grandezza	0,4	1,4
2ª grandezza	0,6	1,8
3ª grandezza	0,8	2,7
4ª grandezza	1,2	3,8
5ª grandezza	1,6	5,6

La 1ª grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 23

### **23.1**

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'indicazione del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, lettere a) e b).».



Art. 25

**25.1**

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*

**«Art. 25.**

1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di prodotti finiti in metalli preziosi importati dagli Stati che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.

2. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità = del marchio e dell'indicazione del titolo sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento».

**25.0.1**

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. L'Agenzia delle Dogane agisce con i poteri stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, dal Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» e dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177 /CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

2. Il personale dell'Agenzia delle Dogane provvede alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge in sede di controllo doganale di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in metalli preziosi».

Art. 26

**26.1**

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 38».

Art. 28

**28.1**

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire l'articolo 28 con il seguente:*

**«Art. 28.**

1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 26 e 27 effettua visite ispettive anche non preannunziate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime recanti l'indicazione del titolo dichiarato, di semilavorati e di prodotti finiti in metalli preziosi, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per



i prodotti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 29;  
b) verificare l'esistenza della dotazione di punzoni di marchi di identificazione;  
c) controllare le caratteristiche di autenticità dei punzoni e la loro perfetta idoneità all'uso;  
d) le modalità di prelievo sono definite dal regolamento che specificherà anche particolari modalità nel caso di prodotti finiti ad alto valore artistico.

2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica, ai sensi dell'articolo 27, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore dichiarato, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto.

4. Se il prelevamento effettuato presso imprese commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 22, comma 2, riguarda oggetti con marchi di identificazione assegnati ad altra impresa, copia del verbale deve essere trasmesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, all'impresa assegnataria del marchio di identificazione. I campioni prelevati devono essere trattenuti, prima dei successivi adempimenti, presso la camera di commercio competente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata».

Art. 29

## 29.1

### [CONSIGLIO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel regolamento sono definite le modalità di prelevamento, avendo riguardo alle diverse tipologie produttive e all'eventuale pregio artistico dei prodotti».

Art. 34

## 34.1

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semi lavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale indicato, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;».

## 34.2

[EISSORE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di non più di 3 millesimi a quello legale indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di non più di 3 millesimi a quello legale indicato, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;».

## 34.3

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una società, la sanzione si applica nei confronti della società. Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta».

Art. 35

**35.1**

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per realizzare iniziative», inserire le seguenti: «di sostegno dell'arte orafa e dell'artigianato artistico italiano e».*

Art. 37

**37.1**

[CONSIGLIO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 38 comma 2, sopprimere le lettere g), h) e i).*

**37.2**

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 39

**39.1**

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [DE MONTE](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, cui compete il marchio del produttore, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e lo stesso marchio previsto dal medesimo decreto legislativo».

## 1.3.2.1.19. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 283 (pom.) dell'08/11/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016**  
**283ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di svolgere l'audizione informale dei vertici della Sogin SpA, sulla situazione dell'azienda sotto il profilo industriale e operativo, che potrebbe tenersi nella giornata di mercoledì 16 novembre prossimo, nonché l'audizione informale di rappresentanti di Confindustria, possibilmente dello stesso presidente Vincenzo Boccia.

Avverte inoltre che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1367 in materia di sport invernali, assegnato in sede referente alle Commissioni 7ª e 10ª riunite; a tal fine si è convenuto di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza della 7ª Commissione per verificare la disponibilità di quella Commissione ad avviare l'esame e per individuare una possibile data a tale scopo.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, infine, che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 350 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea", al fine di formulare eventuali rilievi alla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 320 e n. 1389, riguardanti la disciplina delle attività subacquee e iperbariche, e chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sul disegno di legge n. 320, adottato come testo base, e sui relativi emendamenti.

Anche la senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sui disegni di legge nn. 237 (mercato dell'oro), 683 (materiali gemmologici) e 987 (metalli preziosi) e sui relativi emendamenti.

Il presidente [MUCCHETTI](#) assicura che rappresenterà presso le competenti Commissioni le esigenze manifestate.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ([n. 352](#))**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [SCALIA](#) (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante il programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Ricorda, infatti, che l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Per l'anno 2016 l'entità delle risorse riconducibili alle citate finalità è stabilita in circa 106.000 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitolo 2234), da utilizzare, trattandosi di spesa corrente, entro l'anno di competenza.

Secondo quanto riferito nella relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico enunciate dal Ministro nell'Atto di indirizzo del 3 luglio 2015, che individua, tra le priorità per il triennio 2016-2018, l'esigenza di porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea e di sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione e digitalizzazione.

Le risorse in questione verranno dunque orientate ad una serie di attività come la *Italian skill strategy*, iniziativa promossa dall'OCSE, che coinvolge il Ministero dello sviluppo economico e altri quattro Ministeri, con un impegno per il 2016 pari a 13.200 euro per ognuno di essi.

Inoltre, si proseguirà anche nel 2016 con l'attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico, con particolare riferimento al Regolamento europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche. Per l'attività in questione è stato previsto di affidare, in assenza, presso il Ministero, di personale in servizio con adeguate caratteristiche professionali, un incarico individuale di natura occasionale a un esperto per una spesa massima onnicomprensiva (eventuali missioni escluse) di 44.000 euro.

Quanto poi alle attività di gestione e diffusione del Piano industria 4.0, il Ministero ha valutato la necessità di acquisire servizi specialistici e ha avviato la relativa procedura a affidamento diretto, previa indagine di mercato, prevedendo una spesa massima pari a 39.000 euro.

Lo schema di decreto in oggetto presenta anche una rendicontazione per l'anno finanziario 2015, riportando impegni complessivi per circa 47.000 euro (a fronte di uno stanziamento di circa 59.000), che sono stati destinati al supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH (circa 25.000 euro), e allo studio in materia di politiche industriali per il settore delle imprese culturali e creative (22.000 euro).

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2272\)](#) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

[\(1498\)](#) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, manifesta soddisfazione per la ripresa della discussione dei provvedimenti in titolo - da lui e da altri colleghi più volte sollecitata -, che si pongono l'obiettivo di armonizzare una normativa del settore, a suo giudizio, frammentata e carente.

Fa poi il punto sullo stato dell'*iter* legislativo, ricordando che non sono stati ancora espressi i richiesti pareri obbligatori e che sono invece pervenute, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, le Osservazioni formulate dalla Commissione europea, contenenti rilievi critici. Riterrebbe dunque opportuno avere una indicazione da parte del Governo su quali siano gli intendimenti in merito; in tal senso sollecita un confronto a breve con un suo rappresentante, anche al fine di garantire l'efficacia dei lavori della Commissione.

Infine, auspica che, nell'attesa dei pareri sopra citati e del confronto con il Governo, la Commissione possa avviare già dalla prossima seduta l'illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 352**

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2017, sia presentato alle Commissioni parlamentari competenti entro il primo trimestre dell'anno;  
che, a partire dal prossimo schema di decreto, venga comunicata alle Commissioni parlamentari competenti non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca;  
che venga fornito alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 683  
**XVII Legislatura**

---

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici  
**Titolo breve:** *Materiali gemmologici*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 270 \(pom.\)](#)

6 agosto 2014

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**10<sup>a</sup> (Industria,  
commercio,  
turismo)**

Richiesta relazione  
tecnica

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 277 \(ant.\)](#)

18 settembre 2014

[N. 370 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

**Nota:** Sollecito  
relazione tecnica

[N. 394 \(ant.\)](#)

7 maggio 2015

**Nota:** (sulla  
relazione tecnica)

Commissione parlamentare questioni regionali

11 giugno 2014  
(ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alla Commissione  
**10<sup>a</sup> (Industria,  
commercio,  
turismo)**



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 270 (pom.) del 06/08/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2014  
270ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(237) Donella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale**  
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde appurare la corretta quantificazione dell'onere e, conseguentemente, l'adequatezza della copertura.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La Commissione conviene, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(683) Donella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**  
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde appurare l'effettiva assenza di oneri derivanti dal provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La Commissione conviene, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(987) Donella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**  
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde appurare l'effettiva assenza di oneri derivanti dal provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La Commissione conviene, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie ([n. 100](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, rileva che il numero dei componenti delle Commissioni locali aumenta, passando da 10 a 18 per ciascuna commissione locale, mentre la Commissione centrale passa da 21 a 26 componenti; pertanto, vi è un aumento complessivo di 859 componenti, pari al 44 per cento (da 1081 a 1940). Si tratta di un aumento evidentemente connesso all'istituzione della terza sezione competente per la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Sul punto, chiede rassicurazioni al Governo circa il fatto che l'incremento delle spese da rimborsare possa essere compensato dall'eliminazione dei gettoni di presenza. Altresì, dato che il numero dei componenti delle commissioni locali è fissato dall'articolo 3, comma 1, in corrispondenza del numero delle sezioni (ogni sezione ha sei componenti), la possibilità, prevista dall'articolo 2, comma 2, di variare, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni, comporterà, di conseguenza, una variazione nel numero complessivo dei componenti. Pertanto, potrebbero derivare maggiori oneri dall'adozione di decreti ministeriali istitutivi di nuove sezioni, in relazione all'aumentato numero di soggetti titolati a vedersi rimborsate le spese. Posto che la determinazione degli oneri, in base alla Costituzione, deve avvenire a livello legislativo, si potrebbe prevedere che, comunque, il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, non possa aumentare il numero complessivo delle sezioni delle commissioni locali. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 58/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 agosto 2014, alle ore 9, è posticipata alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (ant.) del 18/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014  
277ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

(Parere all'11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario e in parte non ostativo)

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) in sostituzione del relatore Sangalli, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alla lettera *f*) sull'estensione del ricorso al lavoro accessorio, che - nell'identica previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge - era stata inserita una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire la contestuale rideterminazione contributiva. Per quanto attiene, poi, alla lettera *h*) sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, rileva che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi recata, nonché la compatibilità con la previsione inserita, in sede di parere sul testo, all'articolo 6, volta a subordinare l'adozione di decreti recanti spese alla preventiva o contestuale entrata in vigore delle misure di copertura.

Per quanto di competenza, in merito alla lettera *f*) dell'emendamento 4.1000 sull'estensione del ricorso al lavoro accessorio, ricorda che - nell'identica previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno

di legge - era stata inserita una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire la contestuale rideterminazione contributiva.

Per quanto attiene, poi, alla lettera *h*) sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, fa presente che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi recata, nonché la compatibilità con la previsione inserita, in sede di parere sul testo, all'articolo 6, volta a subordinare l'adozione di decreti recanti spese alla preventiva o contestuale entrata in vigore delle misure di copertura.

In relazione ai subemendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.1000/5, 4.1000/27, 4.1000/52, 4.1000/53, 4.1000/54, 4.1000/56 (in relazione al testo), 4.1000/57 (in relazione al testo), 4.1000/58, 4.1000/59 e 4.1000/60. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.1000/51. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica sull'emendamento 4.1000, in cui la verifica positiva è subordinata all'inserimento, alla lettera *f*), di una modifica nel senso indicato dal relatore.

Il presidente [AZZOLLINI](#), stante la convocazione del Parlamento in seduta comune dei componenti delle due Camere, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle 9,25, riprende alle ore 11,40.*

Il PRESIDENTE osserva che sull'emendamento del Governo 4.1000 è opportuno formulare un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una correzione alla lettera *f*) nel senso indicato dal relatore e peraltro ripreso nella relazione tecnica consegnata dal rappresentante del Governo. Resta ovviamente fermo il fatto che, per i decreti di attuazione della lettera *h*) sulla riorganizzazione dell'attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si applicherà la condizione formulata nel parere sul testo e volta a subordinare l'entrata in vigore dei provvedimenti recanti oneri alla previa o contestuale entrata in vigore dei decreti contenenti le opportune coperture finanziarie.

Passando all'esame dei subemendamenti il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sulla proposta 4.1000/5 che, nel ridurre le tipologie contrattuali, non ridefinisce la relativa disciplina contributiva.

In merito al subemendamento 4.1000/27, prospetta un parere di semplice contrarietà, stante il fatto che gli eventuali oneri potranno essere coperti in sede di adozione della delega, conformemente al parere reso sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità della proposta 4.1000/5, mentre ritiene che possa esprimersi un avviso non ostativo sulla proposta 4.1000/27.

Il vice ministro MORANDO esprime, successivamente, un parere contrario sul subemendamento 4.1000/52, in quanto comporterebbe l'inserimento di sgravi fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) osserva come il subemendamento 4.1000/52 sia di tenore analogo

rispetto al 4.1000/50 che il relatore non ha segnalato.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 4.1000/50 non determina le stesse implicazioni finanziarie della proposta 4.1000/52, per la quale risulta opportuno esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO prospetta, quindi, un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 4.1000/53, per il quale si applicherebbe, comunque, la clausola di salvaguardia inserita all'articolo 6 del disegno di legge, per effetto del parere reso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che sul subemendamento in questione possa esprimersi un avviso di nulla osta, analogamente alle proposte 4.1000/54, 4.1000/56 e 4.1000/57.

Sul subemendamento 4.1000/58 il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica, mentre prospetta un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 4.1000/59.

Altresì, si esprime in senso contrario anche sulle proposte 4.1000/51 e 4.1000/60.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del vice Ministro.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [SANGALLI \(PD\)](#) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 4.1000, un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *f*), dopo la parola previsione delle seguenti: ", con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,". Il parere di nulla osta sull'emendamento in esame è altresì reso osservando che, con riferimento alla lettera *h*), i relativi decreti di attuazione dovranno definire con precisione le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fermo restando che i decreti recanti oneri finanziari dovranno essere preceduti ovvero accompagnati dall'entrata in vigore dei provvedimenti recanti l'adeguata copertura. In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1000/5, 4.1000/51, 4.1000/52, 4.1000/58 e 4.1000/60. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 4.1000/59. Su tutti i restanti subemendamenti il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

**(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airauda ed altri  
(Parere all'11ª Commissione. Esame e rinvio)



Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame deriva dall'unificazione di diverse proposte di iniziativa parlamentare. Peraltro, nel corso dell'*iter* presso la Commissione lavoro della Camera, il Governo ha presentato un proprio emendamento, interamente sostitutivo del disegno di legge, provvisto di relazione tecnica positivamente verificata a condizione che fossero inseriti alcuni correttivi. La Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento e, successivamente, l'Assemblea hanno quindi approvato il disegno di legge, come sostituito dall'emendamento governativo, recependo le modifiche indicate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, segnala che risulta, comunque, necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, onde ottenere conferma della corretta quantificazione degli oneri e, conseguentemente, della congruità della copertura.

Per ulteriori rilievi, rinvia alla nota n. 60 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE sollecita al rappresentante del Governo l'acquisizione delle relazioni tecniche, già formalmente richieste, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento sui seguenti disegni di legge: n. 370 sulla riforma della legislazione portuale, n. 344 e abbinati in materia di autismo, n. 352 e abbinati sulla disciplina del cordone ombelicale, n. 264 e abbinati sul riordino delle imprese artigiane, nonché nn. 237, 683 e 987 relativi alla disciplina dell'oro e dei metalli preziosi.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre in tempi ravvicinati le relazioni tecniche testé sollecitate.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

## 1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (pom.) del 24/03/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015  
370ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

#### **(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In relazione agli emendamenti, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.0.310 e 3.0.304, mentre occorre valutare in ordine ai possibili profili onerosi la proposta 11.0.308. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene di concordare su un parere di nulla osta sul testo e che possa essere espresso un parere concorde con quello del relatore in merito agli emendamenti che comportano maggiori oneri, mentre, a suo parere, non sembra onerosa la proposta 11.0.308, in quanto le strutture coinvolte dall'attribuzione di nuove funzioni si occupano già, a legislazione vigente, di antiriciclaggio.

Il presidente [AZZOLLINI](#), considerato il parere del Governo, ritiene possa essere espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304, nonché un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 11.0.308, in quanto l'attribuzione di ulteriori competenze alle strutture esistenti potrebbe, in teoria, far sorgere nuovi oneri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.0.308. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014***

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

In risposta alle osservazioni avanzate dal relatore, il rappresentante del GOVERNO riferisce alcune considerazioni, contenute in una nota del Ministero della salute che mette a disposizione della Commissione, ancorché non asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 9, il Ministero della salute ritiene che la disposizione non richieda un adeguamento delle infrastrutture esistenti, quanto, piuttosto, una modifica delle procedure attuate dalle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In merito, invece, all'articolo 10, la norma non comporta, secondo il Ministero della salute, un incremento degli oneri finanziari in quanto gli obblighi disposti dalla nuova normativa risultano già assolti in base alla legislazione vigente italiana che, in questo ambito, risultava essere più rigorosa di quella europea.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, che sia necessario ottenere da parte della Ragioneria generale dello Stato un'asseverazione, ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica, delle osservazioni contenute nella nota testé illustrata e poter dunque esprimere un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Su invito del PRESIDENTE, il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul testo per poter esprimere il potere sul medesimo.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con la clausola di neutralità finanziaria delle proposte 1.13, 1.13-bis, 1.15, 1.15-bis, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.27, 1.29, 1.35 e 1.36. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.34. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1. In relazione all'articolo 2, fa presente che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8; sottolinea, poi, gli effetti sulla finanza locale dell'emendamento 2.7. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.0.1. In relazione all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.6, 3.50, 3.50 (testo 2), 3.56 e 3.69. Rileva che occorre, poi, valutare gli emendamenti 3.15, 3.34, 3.36, 3.37, 3.40 (analogo al 3.63 e al 3.65), 3.45, 3.47, 3.52, 3.60, 3.62, 3.72 e 3.79. Segnala che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 3.73, 3.75, 3.78, 3.0.1 e 3.0.2. In relazione all'articolo 4, fa presente che occorre valutare - sotto il profilo della possibile estensione ai biologi del contratto di lavoro del personale medico - gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.7 e 4.7 (testo 2). Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.11, 4.0.1 e 4.0.3. In relazione all'articolo 5, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 6. In relazione all'articolo 7, segnala che è necessario richiedere la relazione tecnica sulle proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.15. Segnala che comporta maggiori oneri l'emendamento 7.14. In relazione all'articolo 8, rileva che occorre valutare gli effetti sulla finanza locale dell'emendamento 8.10. Fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1. Sottolinea che occorre, poi, valutare gli emendamenti 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6. In relazione all'articolo 9, fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 9.4. In relazione all'articolo 10, sottolinea la necessità di valutare gli emendamenti 10.1 (analogo al 10.2) e 10.4. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.6, 10.0.1 e 10.0.2. Fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 10.0.3 e 10.0.4. Non vi sono emendamenti all'articolo 11. In relazione all'articolo 12, sottolinea che occorre valutare la proposta 12.1. In relazione all'articolo 13, è necessario valutare le proposte 13.3, 13.4 e 13.0.1. In relazione all'articolo 14, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 14.2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 15, 16 e 17. In relazione all'articolo 18, valuta la proposta 18.2. Chiede, poi, conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dall'emendamento 18.3. In relazione all'articolo 19, comporta maggiori oneri l'emendamento 19.2. Fa presente che occorre, invece, valutare gli emendamenti 19.4, 19.6, 19.7 e 19.0.1 (limitatamente alla lettera d)). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24. In relazione all'articolo 25, sottolinea che comportano maggiori oneri gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.7. Segnala che occorre valutare le proposte 25.0.2, 25.0.2 (testo 2), 25.0.3, 25.0.3 (testo 2). Fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 25.0.4 e 25.0.5. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale**, approvato dalla Camera dei deputati dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri (Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente **AZZOLLINI** chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'articolo 5, comma 1, del provvedimento, riferisce di una proposta di riformulazione avanzata dalla Ragioneria generale dello Stato, per rendere la disposizione adeguata dal punto di vista degli oneri finanziari. La predetta riformulazione è contenuta in una nota che mette a disposizione della Commissione e che può essere considerata come relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### ***SOLLECITO RELAZIONI TECNICHE***

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a trasmettere le relazioni tecniche del Governo sui disegni di legge 237, 264 e connessi, 683 e 987, già chieste da molti mesi dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO assicura il proprio impegno a far pervenire le richieste relazioni tecniche quanto prima alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015  
394ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura**  
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 29.205 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in merito.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede chiarimenti sugli effetti concreti dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO spiega che la proposta interviene sulle condizioni di immissione in commercio di talune specie ittiche, anche con riguardo alla dimensione degli esemplari.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

***(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE***  
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire un chiarimento sui profili sollevati dal relatore riguardanti, in particolare, il vantaggio conferito nelle gare alle imprese locali e di piccole dimensioni, nonché la cosiddetta "clausola sociale" sul reimpiego dei dipendenti già in servizio presso precedenti appaltatori nei casi di sostituzione del prestatore di servizi. Al riguardo, l'amministrazione citata ritiene sia sufficiente specificare che i decreti delegati dovranno agire, in ogni caso, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) prende atto delle specificazioni richieste dal Governo e ritiene che esse non comportino variazioni sostanziali all'articolato, dal momento che lo stesso è stato oggetto, nel suo complesso, di compiuta interlocuzione con gli uffici della Commissione europea. Con l'occasione, tuttavia, evidenzia le controindicazioni di possibili limitazioni alla previsione di cui alla lettera cc) del comma 1: essa è volta a superare i gravi limiti insiti nell'utilizzo del criterio del massimo ribasso nelle procedure di gara, ossia la concorrenza al ribasso ai danni dei lavoratori dipendenti, nonché a salvaguardare la posizione dei molti lavoratori che si trovano improvvisamente licenziati nei casi di sostituzione dell'appaltatore.

Il presidente [AZZOLLINI](#), apprezzata la spiegazione resa dal senatore Stefano Esposito, conclude che, se esistono margini di flessibilità concessi agli Stati membri come indicato, allora la specificazione inerente il rispetto dell'Unione europea non produrrà alcuna distorsione rispetto agli intenti del testo.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD), preso atto degli ulteriori chiarimenti, preannuncia che proporrà uno schema di parere nel corso delle prossime sedute. Illustra, poi, gli emendamenti relativi al medesimo testo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte 1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare per i possibili effetti finanziari le proposte 1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al testo, 1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.335 (in quanto vanifica il parere della Commissione bilancio sul testo originario), 1.336, e 1.341. Comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193,

1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5 *quater* e 1.342. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti occorre valutare la proposta 1.1000 in relazione al testo, 1.1001 per i possibili contenziosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere la posizione del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti comportano maggiori oneri le proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il PRESIDENTE osserva che le proposte emendative segnalate dal relatore aumentano la destinazione a finalità specifica di fondi rivenienti da ammende.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che l'irrigidimento di bilancio evidenziato dal Presidente può in effetti comportare difficoltà dal punto di vista finanziario. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 6.0.10.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.



### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in relazione al prosieguo dell'esame dei disegni di legge nn. 237, 683 e 987, in materia di mercato dei metalli preziosi e delle gemme, chiede al Governo se siano disponibili le relazioni tecniche già sollecitate.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la valutazione finanziaria è stata completata per uno dei tre disegni di legge, mentre devono ancora pervenire gli elementi di valutazione da parte dell'amministrazione competente per materia, ossia il Ministero dello sviluppo economico, sui restanti due.

Il PRESIDENTE formula, dunque, un invito al Ministero di settore affinché fornisca celermente le valutazioni già richieste e possa chiudersi la procedura per la produzione delle relazioni tecniche richieste ormai da molti mesi.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per sottolineare che l'audizione del Governo sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla *Robin tax*, già richiesta, è divenuta ancor più rilevante ed urgente dopo l'ulteriore decisione della medesima Corte sulla rivalutazione delle pensioni. Risulta, a questo punto, necessario un chiarimento complessivo sugli effetti finanziari di queste sentenze e sui possibili rimedi da adottarsi ad iniziativa del Governo e del Parlamento.

Il PRESIDENTE conferma che sarà possibile prevedere una procedura informativa già nel corso della settimana prossima.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

